

I BILANCI DELLE REGIONI, PROVINCE, COMUNI E COMUNITÀ MONTANE

**TESTO REDATTO PER LA
RELAZIONE GENERALE SULLA
SITUAZIONE ECONOMICA DEL PAESE
- ANNO 2004 -**

Hanno collaborato :
dott. Giancarlo Verde
dott. Carmine La Vita
dott. Antonio D'Angelo
dott. Roberto Pacella
dott. Luciano Bellotti
rag. Antonella Valentini
rag. Virna Vincitori

- MARZO 2005 -

Considerazioni generali

Premessa

La finanza degli Enti Locali

Il sistema dei trasferimenti erariali si inquadra nel più ampio concetto di finanza propria e derivata. Tale concetto è fissato, nei principi generali nell'articolo 149 del Testo Unico dell'ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, di riforma del titolo V, della parte seconda, della Costituzione ha successivamente rimodellato i poteri e le funzioni dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali e previsto sensibili cambiamenti all'ordinamento degli Enti Locali in prospettiva federalista. Tra i tratti essenziali della riforma figura anche la riformulazione dell'articolo 119 della Costituzione, sulla base del quale vengono delineati i rapporti finanziari tra lo Stato e gli Enti Locali e costituzionalizzato il principio di autonomia finanziaria di questi ultimi.

La legge del 5 giugno 2003, n. 131 (legge "La Loggia"), recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3", apre quindi la strada all'applicazione delle disposizioni contenute nel novellato Titolo V, della parte II, della Costituzione. Tra i contenuti della predetta legge va evidenziata anche la disposizione che contempla il conferimento della delega al Governo per l'individuazione delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane e per la revisione del Testo Unico e delle norme in materia di Enti Locali, in conformità al nuovo quadro costituzionale.

Tornando alla normativa vigente in materia di trasferimenti erariali agli Enti Locali, il richiamato articolo 149 del Testo Unico dell'ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riconosce, nell'ambito della finanza pubblica, autonomia finanziaria a Comuni e Province fondata sulla *certezza di risorse proprie e trasferite*, principio questo in precedenza introdotto dall'articolo 54, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142. In tale disposizione viene anche precisata la tipologia di entrate che costituiscono la finanza di Comuni e Province (addizionali, compartecipazioni, imposte, tasse, trasferimenti statali e regionali, ecc.). In relazione a ciò i trasferimenti erariali rappresentano una delle più importanti, seppure non più la prevalente, forme di entrata. Altro elemento di cui tener conto è la suddivisione degli enti per classi demografiche e popolazione residente.

I Comuni vengono convenzionalmente suddivisi, a seconda della popolazione residente, in 12 classi demografiche (da meno di 500 abitanti ad oltre 500.000 abitanti). Le Province sono suddivise in quattro classi demografiche che tengono conto anche dell'estensione territoriale. Il rilievo della suddivisione risiede nel fatto che molte leggi e regolamenti prevedono disposizioni e parametri diversi in relazione alla classe demografica di appartenenza.

Peraltro, proprio il richiamato articolo 149, comma 5, del Testo Unico dell'ordinamento degli Enti Locali, prevede espressamente che i trasferimenti erariali debbano essere ripartiti in base a criteri obiettivi che tengano conto della popolazione, del territorio, delle condizioni socio-economiche nonché in base ad una perequata distribuzione delle risorse.

Il sistema dei trasferimenti erariali

Fino al 1984 i contributi erariali venivano attribuiti con rimborso a piè di lista, ciò ha determinato una erogazione svincolata da principi di equa distribuzione.

Successivamente, in applicazione della delega conferita con la legge del 23 ottobre 1992, n. 421, è stato emanato il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il quale, al Titolo IV, Capo II, articoli 34 e seguenti, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 1 dicembre 1993, n. 528 e da successivi provvedimenti legislativi, reca la disciplina a regime dei trasferimenti erariali agli Enti Locali a decorrere dall'anno 1994.

Con il decreto legislativo n. 504 del 1992, fu introdotto un primo innovativo sistema di riequilibrio, da attuarsi inizialmente in sedici anni, fondato sulla metodologia dei parametri obiettivi che tenessero conto della popolazione, del territorio e delle condizioni socio-economiche nonché di una perequata distribuzione delle risorse in relazione agli squilibri di fiscalità locale. Tale sistema era basato sulla detrazione annua del 5% dei contributi erariali spettanti a Comuni e Province e sulla loro successiva redistribuzione, utilizzando i contributi annualmente detratti, con la citata metodologia dei parametri obiettivi. Ha trovato tuttavia applicazione per i soli anni 1994 e 1995 in quanto successivamente sospeso in attesa dell'adozione di un nuovo sistema di riequilibrio. Il riparto dei trasferimenti con tale metodologia non ha tuttavia investito la generalità degli Enti, ma esclusivamente quelli nei confronti dei quali è stata operata la detrazione del 5% del complesso dei contributi ordinari e perequativi. Infatti, dallo stesso sono stati esclusi gli Enti beneficiari del contributo minimo garantito (trattasi di una clausola di salvaguardia a favore degli Enti ai quali deve essere comunque assicurato un minimo di contributi erariali per il finanziamento dei servizi indispensabili per le funzioni statali delegate o attribuite), i quali, avendo il gettito dell'I.C.I. al 4 per mille superiore all'importo dei contributi ordinari e perequativi, hanno avuto l'attivazione della predetta garanzia di mantenimento minimo dei trasferimenti di cui all'articolo 36.

Negli anni successivi, la limitata consistenza delle risorse assegnate agli Enti Locali, dovuta ad esigenze di bilancio connesse agli impegni assunti nei confronti dell'Unione Europea ha fatto sì che venisse favorita l'introduzione di sistemi perequativi non più basati su contributi aggiuntivi, ma da attuarsi con le risorse già in dotazione agli Enti Locali.

L'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, così come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, ha, quindi, successivamente aggiornato il precedente sistema introducendo, dall'anno 1996, un sistema di riequilibrio "a fabbisogni standardizzati" dei trasferimenti erariali ordinari e consolidati spettanti a Province e Comuni, da attuarsi in dodici anni, al fine di creare un modello di perequazione che potesse meglio consentire il riallineamento degli enti in sottodotazione di risorse.

Per gli Enti per i quali veniva evidenziata una posizione di sovradotazione di risorse l'adozione di tale sistema prevedeva la riduzione dei trasferimenti erariali, nella misura di un dodicesimo delle differenze in eccesso, con conseguente redistribuzione proporzionale, a decorrere dall'anno 1996, in favore degli Enti in posizione di sottodotazione. In conseguenza dei "tagli" delle risorse da effettuare nei confronti degli Enti in posizione di sovradotazione delle risorse, i sistemi di perequazione dovevano necessariamente essere effettuati in tempi medio-lunghi, al fine di non arrecare squilibri finanziari e difficoltà di funzionamento degli stessi e di consentire loro, conseguentemente, di prevedere un'ideale politica per l'acquisizione delle dotazioni finanziarie e modulazione delle spese.

Tale sistema, che doveva trovare applicazione dall'anno 1996, venne ritenuto eccessivamente gravoso per gli enti "sovradotati" i quali avrebbero dovuto sopportare sistematici tagli delle risorse loro trasferite e sospeso in attesa del riordino del sistema di finanza locale, previsto inizialmente dal decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, la cui entrata in vigore venne più volte prorogata ed infine sospesa dall'articolo 27 della legge n. 448 del 2001, ad eccezione della disposizione di cui all'articolo 9, comma 3. Il richiamato articolo 9 privilegia la distribuzione delle eventuali risorse aggiuntive a favore degli Enti sottodotati, ossia di quelli le cui risorse risultino al di sotto della media pro capite della fascia demografica di appartenenza, in proporzione allo scarto rispetto alla media stessa.

Tale modalità di riparto ha trovato conferma dall'anno 1998 fino all'anno 2003. Per il 2004, il legislatore ha quindi disposto che le risorse aggiuntive per detto anno riconosciute, pari a 180 milioni di euro, in rapporto al tasso di inflazione programmato, venissero distribuite, per il 50%, a favore dei soli Comuni in posizione di sottodotazione di risorse.

I fondi delle contribuzioni erariali

In attesa dell'esplicazione dei nuovi principi costituzionali, l'articolazione dei trasferimenti è tuttora disciplinata dal sistema previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni.

Il vigente sistema dei trasferimenti erariali è imperniato sulla presenza di cinque fondi dei quali tre per i trasferimenti di natura corrente ("fondo ordinario", "fondo consolidato" e "fondo per la perequazione degli squilibri della fiscalità locale") e due per i trasferimenti in conto capitale ("fondo nazionale ordinario per gli investimenti" e "fondo nazionale speciale per gli investimenti").

La dotazione di base del contributo ordinario è costituita dal complesso delle dotazioni ordinarie e perequative e dei proventi dell'addizionale sui consumi di energia elettrica riconosciuti agli Enti Locali per l'anno 1993. Per i Comuni la quota di fondo ordinario venne ridotta di un importo pari al gettito, dovuto per l'anno 1993, dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), calcolato sulla base dell'aliquota al 4 per mille, al netto della perdita del gettito derivante dalla soppressione dell'INVIM, acquisito dallo Stato, individuato nella media delle riscossioni del triennio 1990-1992. Funzione principale del fondo ordinario è quella di contribuire al finanziamento della spesa corrente per i servizi indispensabili. Il contributo consolidato comprende invece una congerie di erogazioni specifiche previste da leggi speciali.

Il terzo fondo, del tutto innovativo, intende assegnare contributi agli Enti dotati di basi imponibili inferiori rispetto ai valori medi nazionali. Il fondo nazionale ordinario per gli investimenti ha la natura di contributo in conto capitale da utilizzare esclusivamente per la realizzazione di opere di preminente interesse sociale ed economico ed è quantificato nella legge finanziaria. Il fondo nazionale speciale per gli investimenti, alimentato con i proventi della casa da gioco del Comune di Campione d'Italia, è destinato al finanziamento di opere pubbliche nei territori degli Enti Locali i cui organi siano sciolti per attività mafiosa o di quelli in gravi condizioni di degrado.

Infine, il fondo per lo sviluppo degli investimenti (per Comuni, Province e Comunità montane) è mantenuto tra le voci delle contribuzioni erariali ed è destinato al finanziamento delle rate dei mutui stipulati anteriormente all'entrata in vigore della nuova normativa. La sua consistenza va riducendosi a seguito della progressiva estinzione dell'indebitamento precedente.

L'assegnazione dei trasferimenti

In ordine alle modalità di assegnazione dei trasferimenti, l'articolo 31, comma 3, della legge n. 289 del 2002 ha confermato, fino alla revisione del sistema dei trasferimenti erariali agli Enti Locali, le modalità di erogazione dei contributi e di altre assegnazioni per gli Enti Locali individuate con il decreto del Ministro dell'interno del 21 febbraio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 7 marzo 2002.

E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449¹, e dall'articolo 66, comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388². Sono esclusi da questo regime gli Enti soggetti a monitoraggio (tutte le Province ed i Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti) nei confronti dei quali i pagamenti a carico del bilancio dello Stato vengono effettuati al raggiungimento dei prefissati limiti di giacenza. Il richiamato decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 21 febbraio 2002, si rammenta, ha regolato l'erogazione per il 2002, da parte del Ministero dell'interno a favore degli Enti Locali per i quali non sia prevista una differente disciplina, dei trasferimenti erariali previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e di ulteriori trasferimenti o assegnazioni previsti da altre disposizioni normative.

In particolare, con il predetto decreto viene disposto quanto segue:

- Modalità di erogazione di trasferimenti correnti e di contributi a valere sui fondi per il federalismo amministrativo:

I contributi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativi, rispettivamente, al fondo ordinario, al fondo consolidato ed al fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale, nonché i contributi a valere sui fondi per il federalismo amministrativo sono erogati in tre rate, entro i mesi di febbraio, maggio ed ottobre;

- Modalità di erogazione di trasferimenti a sostegno di investimenti:

I contributi di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativi al fondo per lo sviluppo degli investimenti, sono erogati in due rate, rispettivamente per il sessanta per cento entro il mese di maggio e per il saldo entro il mese di ottobre;

- Modalità di erogazione di trasferimenti in conto capitale:

¹ **Articolo 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449:** "Al fine di ridurre le giacenze degli enti soggetti all'obbligo di tenere le disponibilità liquide nelle contabilità speciali o in conto corrente con il Tesoro, i pagamenti a carico del bilancio dello Stato vengono effettuati al raggiungimento dei limiti di giacenza che, per categorie di enti, vengono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento dell'entità dell'assegnazione di competenza; per gli enti locali, la disposizione si applica alle province con popolazione superiore a quattrocentomila abitanti e ai comuni con popolazione superiore a sessantamila abitanti. Ferma restando la normativa di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, che disciplina l'attribuzione dei trasferimenti erariali agli enti locali in una o più rate, sono abrogate le norme che stabiliscono, nei confronti di tutti gli enti sopra individuati, scadenze predeterminate per i pagamenti a carico del bilancio dello Stato".

² **Articolo 66, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388:** "Per gli anni 2001 e 2002 conservano validità le disposizioni che disciplinano la riduzione delle giacenze di cui all'articolo 47 comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per gli enti locali le disposizioni si applicano a tutte le province e ai comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti".

I contributi di cui all'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativi al fondo nazionale ordinario per gli investimenti ed i contributi a questi assimilati sono erogati in unica rata entro il mese di giugno;

- Modalità di erogazione di altri trasferimenti:

I contributi di cui all'articolo 9, comma 4, lettera c), del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, relativi al finanziamento dell'onere degli incrementi degli stipendi ai segretari comunali, sono erogati in unica rata entro il mese di giugno. I contributi previsti da altre disposizioni normative sono erogati dal Ministero dell'interno, se non diversamente disciplinato, in unica rata entro il mese di giugno o successivamente nei casi in cui i dati e gli elementi necessari ai fini dell'erogazione non siano disponibili;

- Modalità di erogazione della quota di compartecipazione comunale al gettito dell'I.R.P.E.F.:

A partire dall'anno 2002 le somme da attribuire ai Comuni a titolo di compartecipazione comunale al gettito dell'I.R.P.E.F., di cui all'articolo 67, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 25, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono erogate in due rate, rispettivamente entro i mesi di marzo e luglio.

L'articolo **32, comma 1, della legge n. 289 del 2002**³ dispone, altresì, che per il triennio 2003-2005 conservano validità le disposizioni di cui all'articolo **66, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388**⁴. L'articolo 66 della richiamata legge n. 388 del 2000, si rammenta, disciplina la determinazione e le modalità di erogazione dei trasferimenti erariali per gli anni 2001 e 2002 agli Enti Locali assoggettati al sistema di monitoraggio diretto delle disponibilità di cassa da parte del Ministero dell'interno. Trattasi, nella sostanza, degli Enti di maggiore dimensione demografica e cioè tutte le Province ed i Comuni con popolazione con più di 50.000 abitanti, per i quali è confermato il sistema relativo al monitoraggio della spesa, consistente nel pagamento da parte del Ministero dei trasferimenti, con mandati diretti, solo al verificarsi di determinati limiti di giacenza di cassa, ma con possibilità di richiesta di accreditamento dei trasferimenti, con procedura diretta e immediata, per spese improcrastinabili ed inderogabili. A seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 66 della legge finanziaria per il 2001 sul controllo dei flussi finanziari degli enti pubblici, è aumentato il numero degli enti monitorati, ricomprendendo in essi tutte le Province ed i Comuni con popolazione da 50.000 a 60.000 abitanti; è stata inoltre prevista, per i Comuni con meno di 50.000 abitanti, la non assoggettabilità al limite di giacenza al raggiungimento del quale erano effettuati i pagamenti a carico dello Stato, attraverso le anticipazioni da parte delle sezioni di tesoreria provinciali del Tesoro, rimborsate dal Ministero dell'Interno (sistema della Comunicazione).

³ **Articolo 32, comma 1, della legge n. 289 del 2002:** "Per il triennio 2003-2005 conservano validità le disposizioni di cui all'articolo 66, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388".

⁴ **Articolo 6, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388:** "Per gli anni 2001 e 2002 conservano validità le disposizioni che disciplinano la riduzione delle giacenze di cui all'articolo 47 comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per gli enti locali le disposizioni si applicano a tutte le province e ai comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti".

"Per gli anni 2001 e 2002 i soggetti destinatari della norma di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la tesoreria dello Stato superiori all'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente aumentato del 2 per cento. Continua ad applicarsi la disposizione di cui all'articolo 47, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449".

Il sistema delle attribuzioni delle risorse finanziarie agli Enti Locali si svolge, pertanto, a norma delle vigenti disposizioni con due distinte modalità:

- a) erogazione con mandato informatico collettivo in favore dei Comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti;
- b) monitoraggio per tutte le Province ed i Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e possibilità di richiedere per spese improcrastinabili ed inderogabili il pagamento diretto e immediato dei trasferimenti.

Per le modalità di cui al punto a) il sistema prevede l'attribuzione delle risorse attraverso l'adozione di un decreto di impegno e pagamento per ogni tipologia di contributo, cui corrisponde un capitolo del bilancio dello Stato, nel quale si suddivide la rata: contributo ordinario, contributo per la perequazione della fiscalità locale, contributo consolidato e per gli investimenti.

Per quanto riguarda quella di cui al punto b) l'attività di monitoraggio è affidata al Ministero dell'Interno e riguarda 230 Enti. Essa consiste nel verificare la consistenza finanziaria dei conti di tesoreria degli Enti interessati e, per quelli che risultano al di sotto del limite di giacenza determinato percentualmente sulla spettanza annuale dei fondi ordinario, perequativo, consolidato e per gli investimenti si provvede su richiesta al trasferimento delle risorse nella misura sufficiente a riportare detta consistenza al di sopra del limite di giacenza.

Il sistema di monitoraggio per l'attribuzione delle risorse finanziarie è finalizzato ad attribuire i contributi erariali solo nella misura necessaria al fabbisogno degli Enti Locali.

Trasferimenti e legge finanziaria

L'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria per l'anno 2004)" contiene numerose disposizioni aventi riflessi in termini finanziari nei confronti di Comuni, Province, Comunità montane ed Unioni di comuni per l'anno 2004.

In particolare, esse riguardano:

- la determinazione dei trasferimenti erariali spettanti in favore di ogni singolo Ente Locale per l'anno 2004, in base alle disposizioni recate dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per l'anno 2003). Nel contributo ordinario spettante per l'anno 2004 vengono quindi consolidati i contributi attribuiti negli anni 2002 e precedenti. Ne consegue, per lo stesso anno, l'esclusione dal computo dei trasferimenti erariali agli Enti Locali (e quindi il mancato consolidamento) di alcuni degli interventi finanziari previsti per l'anno 2003, quali l'incremento delle risorse, pari a 151 milioni di euro, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione per detto anno, nonché l'ulteriore contributo di 300 milioni di euro, destinato, prevalentemente, all'incremento della dotazione del fondo ordinario di base (per 137,5 milioni di euro) ed a favore degli enti sottodotati (per ulteriori 137,5 milioni di euro);
- la destinazione dell'incremento dei trasferimenti erariali derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione per l'anno 2004, pari a complessivi 180 milioni di euro, a favore dei soli Comuni (e non altre categorie

di Enti come negli anni precedenti). Diversamente da quanto disposto per l'anno 2003, una parte dell'incremento riconosciuto (il 50%) viene ripartito a favore della generalità degli Enti, il restante 50% viene invece ripartito a favore dei soli Comuni in posizione di "sottodotazione" delle risorse, individuati ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244 e successive modifiche ed integrazioni;

- l'attribuzione, anche per l'anno 2004, di appositi contributi statali, al fine di stimolare la costituzione di nuove Unioni di comuni. L'**articolo 3, comma 27, della legge n. 350 del 2003**⁵, ha previsto, infatti, per detto anno, l'incremento di 20 milioni di euro del contributo erariale spettante a favore delle Unioni dei comuni, riservandolo a favore di quelle che abbiano effettivamente attivato l'esercizio associato di servizi. L'accesso ai contributi stanziati per tali finalità è stato avviato sulla base della certificazione approvata con decreto del Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno del 2 agosto 2004. Con decreto del ministro dell'interno del 1 ottobre 2004 è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei contributi spettanti ai Comuni derivanti da procedure di fusione, alle Unioni di comuni ed alle Comunità montane svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali.

Non trovano conferma, per il 2004, il contributo di 25 milioni di euro a favore delle Unioni di Comuni e delle Comunità montane, per l'esercizio associato di funzioni, nonché l'incremento del contributo alle Unioni di Comuni per lo svolgimento dei servizi di polizia locale, pari a 5 milioni di euro, previsti per l'anno 2003. Il fenomeno della costituzione delle Unioni di comuni ha trovato notevole impulso proprio dagli incentivi finanziari statali previsti di anno in anno dalle leggi finanziarie nonché da alcune modifiche della specifica disciplina normativa ed, in particolare, dalla soppressione dell'obbligo di procedere alla fusione entro dieci anni dalla costituzione dell'Unione.

A conferma di ciò basti osservare come dall'anno 1996, anno di costituzione della prima Unione, tale fenomeno abbia subito una crescita estremamente significativa, passando dalle 13 Unioni di comuni costitutesi nell'anno 1999, alle 243 Unioni di comuni costitutesi a tutto l'anno 2004, anno, quest'ultimo, nel corso del quale si sono costituite 11 nuove Unioni;

- relativamente al finanziamento degli investimenti, l'**articolo 3, comma 36, della legge n. 350 del 2003**⁶ dispone la concessione di un contributo a carico del bilancio dello Stato, fino ad un importo complessivo di 50 milioni di euro, a favore dei Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, per le medesime finalità dei contributi attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n. 504 del 1992. Le disposizioni di legge in materia privilegiano, infatti, la distribuzione delle disponibilità a valere sul fondo in esame a favore degli Enti appartenenti alle più ridotte fasce demografiche i cui bilanci sono spesso caratterizzati da notevole rigidità, dando luogo ad una traslazione di risorse a favore di questi ultimi. Di tale contribuzione hanno beneficiato, per il 2004, ben 4.158 Comuni.

⁵ **Articolo 3, comma 27, della legge n. 350 del 2003:** "Per l'anno 2004 il contributo spettante alle unioni di comuni è incrementato di 20 milioni di euro. L'incremento è riservato alle unioni di comuni che abbiano effettivamente attivato l'esercizio associato di servizi".

⁶ **Articolo 3, comma 36, della legge n. 350 del 2003:** "Per l'anno 2004 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti è concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato, fino ad un importo complessivo di 50 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti".

In ordine ai contributi a valere, specificatamente, del fondo nazionale ordinario per lo sviluppo degli investimenti per l'anno 2004, viene meno l'incremento, previsto per l'anno 2003, di 60 milioni di euro, unitamente all'ulteriore contributo di 112 milioni di euro per i Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, compensati, seppure marginalmente, dai contributi assegnati allo stesso titolo per l'anno 2004.

Per quanto concerne, invece, la dinamica del fondo per lo sviluppo degli investimenti degli Enti Locali di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, perdura il disposto di cui all'**articolo 31, comma 11, della legge n. 289 del 2002**⁷ (legge finanziaria per l'anno 2003), il quale stabilisce che, a decorrere dall'anno 2003, il contributo a valere sul predetto fondo è determinato annualmente nella misura necessaria all'attribuzione dei contributi sulle rate di ammortamento dei mutui ancora in essere e dei mutui contratti o concessi ai sensi dell'articolo 46-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85. Ciò fermo restando quanto previsto per l'anno 2002 dal comma 11 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 26 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Permane, quindi, l'impegno statale a corrispondere il contributo per le rate di ammortamento dei mutui già stipulati dagli Enti Locali negli anni pregressi per il finanziamento delle spese di investimento ed ammessi a contribuzione erariale secondo i parametri stabiliti di anno in anno dalle leggi annuali in materia di finanza locale;

- rilevante appare la conferma, per l'anno 2004, della riduzione di un ulteriore 1 per cento, sulla base del 2001, dei trasferimenti erariali già disposta, per detto anno, dall'articolo 24, comma 9, della legge finanziaria per l'anno 2002 (la quale recava la previsione di una riduzione dei contributi erariali, in misura dell'uno, del due e del tre per cento, rispettivamente per gli anni 2002, 2003, 2004), quantificabile, per tale ultimo anno, in 18,9 milioni di euro per le Province ed in 329,1 milioni di euro per i Comuni;
- per quanto concerne le Province e le Comunità montane, l'**articolo 3, comma 141, della legge n. 350 del 2003**⁸, dispone, per l'anno 2004, l'incremento dei trasferimenti erariali a favore di ciascuna categoria di tali Enti in misura di 5 milioni di euro, per complessivi 10 milioni di euro;
- viene quindi previsto il definitivo consolidamento, negli importi attribuiti ai singoli enti per l'anno 2003, nel loro tetto massimo, spettanti in relazione agli oneri derivanti dalla corresponsione del trattamento economico al personale immesso nei ruoli speciali ad esaurimento, assunto in occasione delle calamità naturali in esecuzione dell'articolo 12, comma 1, della legge 28 ottobre 1986, n.

⁷ **Articolo 31, comma 11, della legge n. 289 del 2002:** "Fermo restando quanto previsto per l'anno 2002 dal comma 11 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 26 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a decorrere dall'anno 2003, il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e' determinato annualmente nella misura necessaria all'attribuzione dei contributi sulle rate di ammortamento dei mutui ancora in essere e dei mutui contratti o concessi ai sensi dell'articolo 46-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85".

⁸ **Articolo 3, comma 141, della legge n. 350 del 2003:** "Per l'anno 2004 i trasferimenti erariali a favore delle comunità montane sono incrementati di 5 milioni di euro e di 5 milioni di euro quelli destinati alle province".

730. Trattasi di contributi erariali a valere sul fondo consolidato di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 30 giugno 1992, n. 504, che ricomprende, si rammenta, particolari tipologie di trasferimenti attribuiti a favore degli Enti Locali da normative aventi carattere di specialità. Per i Comuni che non hanno certificato il mantenimento del requisito soggettivo la norma ha previsto dal 1 gennaio 2004 e per gli anni successivi, una riduzione del 10 per cento annuo del trasferimento erariale erogato per il titolo in argomento.

Ulteriori elementi di interesse per gli Enti Locali

La legge finanziaria per l'anno 2004 reca, inoltre, altre disposizioni significative per gli Enti Locali:

- **l'articolo 2, comma 11⁹**, istituisce, per l'anno 2004, l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco dei passeggeri sulle aeromobili, in misura pari ad un euro per passeggero imbarcato. Tale entrata viene versata all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva rassegna, per la parte eccedente i 30 milioni di euro, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'interno e ripartito sulla base del rispettivo traffico, secondo i seguenti criteri:
 - a) il 20 per cento del totale a favore dei Comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale del Comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati;
 - b) l'80 per cento del totale per il finanziamento di misure volte alla prevenzione ed al contrasto della criminalità ed il potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie. Ciò al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela dell'incolumità delle persone e delle strutture.

L'addizionale in esame rappresenta una misura di sostegno agli Enti Locali con insediamenti aeroportuali, concorrendo alle entrate degli stessi, seppure limitatamente alla parte eccedente i 30 milioni di euro (soglia entro la quale costituisce quindi un'entrata dello Stato) e conferma l'attenzione posta al problema relativo alla sicurezza negli aeroporti.

Successivamente, come verrà ribadito nel paragrafo avente per oggetto le modifiche alla disciplina inerente la finanza locale introdotte da ulteriori provvedimenti legislativi intervenuti nel corso dell'anno 2004, con il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 140, la predetta addizionale, prevista inizialmente, dalla norma istitutiva, per il solo anno 2004, è stata posta a regime;

⁹ **Articolo 2, comma 11 della legge n. 350 del 2003:** "Per l'anno 2004 è istituita l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili. L'addizionale è pari ad 1 euro per passeggero imbarcato ed è versata all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione per la parte eccedente 30 milioni di euro in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'interno...".

- **l'articolo 2, comma 18, della legge n. 350 del 2003¹⁰** conferma, per l'anno 2004, le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale e comunale al gettito dell'I.R.PE.F. di cui all'**articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289¹¹**. La richiamata disposizione di legge modificava, per l'anno 2003, portandola al 6,5 per cento, l'aliquota relativa alla compartecipazione comunale all'I.R.PE.F. (in luogo dell'aliquota del 4,5% previsto dalla previgente disciplina) ed istituiva, a favore delle Province, una compartecipazione al gettito dell'I.R.PE.F. nella misura dell'1 per cento del riscosso in conto competenza affluito al bilancio dello Stato per l'esercizio 2002, quali entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione iscritta al capitolo 1023, applicando per tale categoria le stesse modalità di riparto e di attribuzione previste dalla richiamata normativa.

A fronte del gettito della compartecipazione I.R.PE.F., è stata effettuata, per l'anno 2004, la detrazione dei trasferimenti erariali in misura pari a 5.993,3 milioni di euro per i Comuni e 402,9 milioni di euro per le Province. Conseguenza della istituita compartecipazione è stata l'espansione dell'autonomia finanziaria di Comuni e Province.

- relativamente all'attività dell'Alta Commissione di Studio per il federalismo fiscale, istituita dall'articolo 3 della legge n. 289 del 2002, **l'articolo 2, comma 20 della legge finanziaria per l'anno 2004¹²** e, successivamente, **l'articolo 1 quinquies del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257¹³**, hanno prorogato al 30 settembre 2005 il termine entro il quale l'Alta Commissione di Studio presenta al Governo, la prescritta relazione. Conseguentemente, è stato modificato il termine entro il quale il Governo presenta al Parlamento la relazione nella quale viene dato conto degli interventi, anche di carattere legislativo, necessari per dare attuazione all'articolo 119 della Costituzione (indicato nei trenta giorni successivi alla presentazione della relazione dell'Alta Commissione di Studio).

¹⁰ **Articolo 2, comma 18, della legge n. 350 del 2003:** "Sono confermate per l'anno 2004 le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale e comunale al gettito dell'IRPEF di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289".

¹¹ **Articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289:** "Per l'anno 2003 l'aliquota di compartecipazione dei comuni al gettito dell'IRPEF di cui all'articolo 67, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 25, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' stabilita nella misura del 6,5 per cento. Per lo stesso anno 2003 e' istituita per le province una compartecipazione al gettito dell'IRPEF nella misura dell'1 per cento del riscosso in conto competenza affluito al bilancio dello Stato per l'esercizio 2002, quali entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione iscritte al capitolo 1023. Per le province si applicano le modalità di riparto e di attribuzione previste per i comuni dalla richiamata normativa".

¹² **Articolo 2, comma 20, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per l'anno 2004):** "All'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), sesto periodo, le parole: «31 marzo 2003» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2004»;
b) al comma 1, lettera b), settimo periodo, le parole: «Il Governo presenta al Parlamento entro il 30 aprile 2003» sono sostituite dalle seguenti: "il Governo presenta al Parlamento entro i successivi trenta giorni";
c) al comma 1, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se la scadenza del 30 settembre 2004 non è rispettata, la Commissione è sciolta, tutti i suoi membri decadono e il Governo riferisce al Parlamento, non oltre il 31 ottobre 2004, i motivi per i quali non ha ritenuto di proporre al Parlamento l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione con particolare riferimento ai principi costituzionali dell'autonomia finanziaria di entrata e di spese dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni e della loro compartecipazione al gettito di tributi erariali riferibili al loro territorio".

¹³ **Articolo 1 quinquies del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257:** "All'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), sesto periodo, le parole: "30 settembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2005";
b) al comma 1, lettera b), decimo periodo, le parole: "30 settembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2005" e le parole: "31 ottobre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2005".

Viene altresì previsto, nel caso di mancato adempimento entro i termini prescritti, lo scioglimento della Commissione e fissato al 31 ottobre 2005 il termine entro il quale il Governo riferisce al Parlamento i motivi per i quali non ha ritenuto di proporre a quest'ultimo l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione;

- **l'articolo 2, comma 21¹⁴**, dispone la sospensione, fino al 31 dicembre 2004, degli effetti degli aumenti delle addizionali e delle maggiorazioni di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, eventualmente deliberati; gli effetti decorrono, in ogni caso, dal periodo d'imposta successivo alla predetta data.

Nel corso del 2003 hanno deliberato l'applicazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. 5.138 enti su 7.470 appartenenti alle 15 regioni a statuto ordinario ed alle due regioni a statuto speciale Sicilia e Sardegna, rappresentanti il 68,78% del totale. Sono esclusi quelli appartenenti alle regioni a statuto speciale Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. I dati per il 2004 non subiscono modifiche rispetto all'anno 2003, ciò proprio in conseguenza del blocco delle addizionali disposto dalla legge finanziaria per l'anno 2004. A titolo di addizionale I.R.P.E.F. sono stati erogati dal Ministero dell'interno, nel corso dell'anno 2004, 1.445,67 milioni di euro.

- **l'articolo 3, comma 16, della legge finanziaria per l'anno 2004¹⁵**, stabilisce che ai sensi dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, le regioni a statuto ordinario, gli Enti Locali, le aziende e gli organismi di cui agli articoli 2, 29 e 172, comma 1, lettera b), del Testo Unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad eccezione delle società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici, possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese d'investimento. Costituiscono indebitamento agli effetti dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, l'assunzione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari.

Viene quindi fornita una precisa chiave di lettura dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione. La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha, infatti, costituzionalizzato il principio in base al quale i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni possono ricorrere all'indebitamento e quindi acquisire risorse finanziarie aggiuntive presso terzi esclusivamente per il finanziamento delle spese di investimento, escludendo ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti. Tale principio è stato più volte ribadito in precedenti disposizioni di legge in materia di finanza locale e, da ultimo, dal Testo Unico dell'ordinamento degli Enti Locali.

Vengono escluse le società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici. Tuttavia i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni non

¹⁴ **Articolo 2 comma 21, della legge n. 350 del 2003:** "Fino al 31 dicembre 2004 restano sospesi gli effetti degli aumenti delle addizionali e delle maggiorazioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, eventualmente deliberati; gli effetti decorrono, in ogni caso, a decorrere dal periodo d'imposta successivo alla predetta data".

¹⁵ **Articolo 3, comma 16, della legge n. 350 del 2003:** "Ai sensi dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, le regioni a statuto ordinario, gli enti locali, le aziende e gli organismi di cui agli articoli 2, 29 e 172, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad eccezione delle società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici, possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. Le regioni a statuto ordinario possono, con propria legge, disciplinare l'indebitamento delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere e degli enti e organismi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, solo per finanziare spese di investimento".

possono ricorrere all'indebitamento per il finanziamento di conferimenti rivolti alla ricapitalizzazione di aziende o società finalizzata al ripiano di perdite. A tutela di ciò l'istituto finanziatore, in sede istruttoria, è tenuto ad acquisire dall'Ente l'esplicazione specifica sull'investimento da finanziare e l'indicazione che il bilancio dell'azienda o della società partecipata, per la quale si effettua l'operazione, relativo all'esercizio finanziario precedente l'operazione di conferimento di capitale, non presenta una perdita di esercizio.

I successivi commi 17 e 18 dello stesso articolo 3 forniscono la definizione di indebitamento ed investimento, individuando le fattispecie rientranti nelle predette nozioni.

In particolare, viene specificato, costituiscono indebitamento, agli effetti dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, l'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti obbligazionari, le cartolarizzazioni (e quindi le cessioni di crediti) di flussi futuri di entrata non collegati a un'attività patrimoniale preesistente e le cartolarizzazioni con corrispettivo iniziale inferiore all'85 per cento del prezzo di mercato dell'attività oggetto di cartolarizzazione valutato da un'unità indipendente e specializzata.

Costituiscono, inoltre, indebitamento le operazioni di cartolarizzazione accompagnate da garanzie fornite da amministrazioni pubbliche e le cartolarizzazioni e le cessioni di crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche. Non costituiscono indebitamento, viene precisato dalla legge finanziaria per l'anno 2004, agli effetti del citato articolo 119, le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio.

Ai fini di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, costituiscono, in particolare, investimenti:

- a) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali;
- b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti;
- c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale;
- d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale;
- e) l'acquisizione di aree, espropri e servitù onerose;
- f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della facoltà di partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi ordinamenti;
- g) i trasferimenti in conto capitale destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni;
- h) i trasferimenti in conto capitale in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all'erogazione di servizi pubblici o di soggetti eroganti gli stessi, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli

investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata. In tale fattispecie rientra l'intervento finanziario a favore del concessionario di cui al comma 2 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109;

- i) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio.

Successivamente, **l'articolo 3 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191¹⁶**, ha integrato l'articolo 3 della legge n. 350 del 2003, tramite l'inserimento dei commi 21 bis e 21 ter. Tra le novità introdotte spicca la deroga al comma 18, in virtù della quale le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono ricorrere all'indebitamento per finanziare contributi agli investimenti a privati entro prefissati limiti.

Questa minuziosa normativa si è resa necessaria in relazione a quanto disposto nell'articolo 30 della legge n. 289 del 2002 che sancisce la nullità dei contratti di mutuo sottoscritti in violazione di tale precetto ed introduce pesanti sanzioni nel caso dell'assunzione di mutui per spese diverse da quelle di investimento, rinnovando la responsabilità a carico degli amministratori, che hanno assunto la relativa delibera.

Altre previsioni di rilievo riguardano:

- le modifiche, introdotte **dall'articolo 3, comma 25 della legge n. 350 del 2003¹⁷**, ai criteri di ripartizione del *fondo*, istituito presso il Ministero dell'interno, *per il contenimento delle tariffe applicate da Comuni, Province, Comunità montane, Città metropolitane, Comunità isolate ed Unioni di comuni*, alimentato con le risorse finanziarie derivanti dall'assoggettamento ad IVA di prestazioni di servizi non commerciali (e quindi i servizi che, qualora gestiti direttamente dai predetti enti, non sarebbero ad essa assoggettati, con esclusione dei servizi pubblici locali) affidati a soggetti esterni alle amministrazioni;
- la facoltà, conferita dall'articolo 3, comma 28, della legge n. 350 del 2004 agli Enti Locali di poter utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con

¹⁶ **Articolo 3 del decreto legge 12 luglio 2004 n. 168 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191:** "All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo il comma 21, sono inseriti i seguenti:

21-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 18, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono ricorrere all'indebitamento per finanziare contributi agli investimenti a privati entro i seguenti limiti:

- a) impegni assunti al 31 dicembre 2003, al netto di quelli già coperti con maggiori entrate o minori spese, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate, finanziati con ricorso all'indebitamento e risultanti da apposito prospetto da allegare alla legge di assestamento del bilancio 2004;
- b) impegni assunti nel corso dell'anno 2004, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate e risultanti dalla elencazione effettuata nei prospetti dei mutui autorizzati alla data di approvazione della legge di bilancio per l'anno 2004, con esclusione di qualsiasi variazione in aumento che dovesse essere apportata successivamente.

21-ter. L'istituto finanziatore può concedere i finanziamenti destinati ai contributi agli investimenti a privati soltanto se compresi nei prospetti di cui al comma 21-bis; a tale fine, e' tenuto ad acquisire apposita attestazione dall'ente territoriale."

¹⁷ **Articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2003 n. 350:** "Fino al 31 dicembre 2003, la determinazione degli importi dell'IVA da rimborsare alle regioni a statuto ordinario e agli enti locali interessati ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, e dell'articolo 6, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è effettuata al lordo delle quote dell'IVA spettanti alle regioni a statuto ordinario in base alla normativa vigente. È autorizzata la spesa di 282 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per ristorare i predetti enti territoriali dei maggiori oneri sostenuti nel triennio 2001-2003 in cui il rimborso è stato operato al netto delle suddette quote di compartecipazione"

l'alienazione dei beni patrimoniali, compresi i beni immobili, per spese aventi carattere non permanente per le finalità di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, più precisamente:

- per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento;
- per la copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'articolo 194;
- per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193;
- per il finanziamento di spese di investimento;

- **l'articolo 3, comma 166, della legge finanziaria per l'anno 2004¹⁸** sancisce l'abrogazione di alcune disposizioni in materia di spesa delle amministrazioni pubbliche di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche ed integrazioni, ridimensionando le funzioni conferite alla CONSIP.

Ciò al fine di rimuovere gli ostacoli e le rigidità che incontravano le pubbliche istituzioni. In particolare, viene sostanzialmente abrogato l'articolo 24 della legge finanziaria per l'anno 2003, in materia di acquisto di beni e servizi, ad eccezione dell'ultimo periodo del comma 3, nonché dei commi 6-bis e 7. Il risultato è stato una sostanziale riduzione dei vincoli in sede di acquisto di beni e servizi.

Tra le modifiche apportate spicca la sostanziale inversione di tendenza operata attraverso l'eliminazione dell'obbligo di ricorso alle convenzioni CONSIP, trasformata in una mera facoltà per gli Enti Locali, nonché dell'obbligo di utilizzare i relativi parametri di qualità e prezzo in sede di acquisto autonomo di beni che possano essere comparabili con quelli oggetto di convenzionamento.

Con il decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, viene successivamente modificata la disciplina in materia di beni e servizi per i Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti ed ai Comuni montani con popolazione sino a 5.000 abitanti delle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, proprio in ordine all'acquisto di beni e servizi, rimuovendo l'obbligo di ricorrere alla CONSIP;

- per gli Enti in stato di dissesto finanziario, il disposto di cui all'**articolo 4, comma 208 della legge finanziaria per l'anno 2004¹⁹**, in virtù del quale, non devono trovare applicazione le disposizioni che regolano l'assunzione di mutui per il risanamento degli Enti Locali dissestati e la contribuzione erariale sui relativi oneri di ammortamento. Viene altresì eliminata la riserva a favore dei soli Enti la cui deliberazione di dissesto sia stata adottata anteriormente all'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001, precedentemente

¹⁸ **Articolo 3, comma 166, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per l'anno 2004):** “L'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è abrogato, ad eccezione dell'ultimo periodo del comma 3, nonché dei commi 6-bis e 7. Il comma 6 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e il comma 1-bis dell'articolo 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono abrogati. All'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica sono aggiunte le seguenti parole: «che abbiano rilevanza nazionale»;

b) al comma 1, dopo le parole: «di fornitura» sono inserite le seguenti: «di beni e servizi a rilevanza nazionale»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«Le amministrazioni pubbliche possono fare ricorso alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero utilizzarne i parametri di prezzo-qualità per l'acquisto di beni e servizi comparabili con quelli oggetto di convenzionamento».

¹⁹ **Articolo 4, comma 208, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per l'anno 2004):** “Al comma 15 dell'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «sono abrogate le disposizioni» sono sostituite dalle seguenti: «non trovano applicazione le disposizioni»;

b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di agevolare la gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, di cui al citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stanziata, in via eccezionale, la somma annua di 600 mila euro per il triennio 2004-2006».

prevista dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289 e nello stesso tempo viene stanziata la somma annua di 600.000 euro per il triennio 2004 - 2006, finalizzata ad agevolare la gestione liquidatoria degli Enti in stato di dissesto finanziario. Successivamente, al fine di definire le modalità applicative della disciplina del risanamento degli Enti Locali in stato di dissesto finanziario, l'**articolo 5 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2004, n. 140**²⁰, ha sostituito l'**articolo 31, comma 15, della legge n. 289 del 2002**²¹, già modificato dall'articolo 4, comma 208 della legge n. 350 del 2003, cui verrà fatto cenno in seguito;

- la legge finanziaria per l'anno 2004 prevede la proroga da quattro a cinque anni della durata massima della fase di transizione entro la quale gli Enti Locali che abbiano raggiunto nell'anno 1999 un grado di copertura dei costi superiore all'85%, sono tenuti a raggiungere la piena copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa. Lo slittamento si è reso necessario per attenuare le modalità di passaggio al sistema a tariffa al fine di non aggravare la pressione tributaria e tariffaria sui cittadini.

Un cenno merita, infine il *Fondo per la tutela e lo sviluppo delle isole minori* istituito presso il Ministero dell'interno, da destinare ad interventi per la salvaguardia ambientale e lo sviluppo economico e sociale delle predette isole.

In particolare, con decreto del Ministro dell'interno del 15 marzo 2004, n. 163 sono stati definiti i criteri e le modalità per l'accesso al fondo al fine di ottimizzare il riparto delle risorse messe a disposizione dello stesso.

In merito all'individuazione della tipologia degli interventi ammissibili al fondo il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2003, emanato ai sensi dell'articolo

²⁰ **Articolo 5 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2004, n. 140:** "All'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, il comma 15 e' sostituito dal seguente "15. In attesa che venga data attuazione al titolo V della parte seconda della Costituzione e che venga formulata la proposta al Governo dall'Alta Commissione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della presente legge, in ordine ai principi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, le disposizioni del titolo VIII della parte II del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che disciplinano l'assunzione di mutui per il risanamento dell'ente locale dissestato, nonchè la contribuzione statale sul relativo onere di ammortamento non trovano applicazione nei confronti degli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001. Resta ferma per tali enti la facoltà di assumere mutui, senza oneri a carico dello Stato, per il finanziamento di passività correlate a spese di investimento, nonché per il ripiano di passività correlate a spese correnti purché queste ultime siano maturate entro la data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001. Al fine di agevolare la gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, dichiarato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001 e fino al 31 dicembre 2003, e' stanziata la somma annua di 600.000 euro per il triennio 2004-2006. Il contributo annuale spettante al singolo ente, erogato dal Ministero dell'interno in base alla popolazione residente, e' acquisito ed utilizzato dall'organo straordinario della liquidazione per il finanziamento della massa passiva rilevata."

2. Ai fini dell'applicazione degli articoli 252, comma 4, e 254, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si intendono compresi nelle fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all'articolo 256, comma 11, del medesimo testo unico".

²¹ **Articolo 31, comma 15, della legge n. 289 del 2002:** "In attesa che venga data attuazione al titolo V della parte seconda della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e che venga formulata la proposta al Governo dall'Alta Commissione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della presente legge, in ordine ai principi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, sono abrogate le disposizioni del titolo VIII della parte II del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che disciplinano l'assunzione di mutui per il risanamento dell'ente locale dissestato, nonché la contribuzione statale sul relativo onere di ammortamento. Resta ferma l'applicazione delle predette disposizioni per il risanamento degli enti dissestati la cui deliberazione di dissesto e' stata adottata prima della data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001".

25, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, stabilisce che il fondo sia destinato al sostegno dello sviluppo produttivo, alla progettazione ed alla realizzazione di opere pubbliche, all'istituzione, all'incremento ed al miglioramento dei servizi pubblici. Nell'ambito di dette tipologie, lo stesso decreto individua i seguenti settori di intervento: attività di sostegno allo sviluppo produttivo, tutela ambientale, servizi a rete, trasporti e telecomunicazioni, servizi alla collettività, sicurezza, cultura e beni culturali.

I soggetti autorizzati alla presentazione delle domande di finanziamento sono stati individuati negli Enti Locali (Province, Comuni, Unioni di comuni, Comunità montane, Comunità isolate) nei cui ambiti territoriali ricadono le isole minori.

Il fondo è stato ripartito a favore degli Enti Locali che hanno presentato la richiesta di finanziamento in base ai seguenti parametri:

- a) il 35 per cento in favore degli Enti Locali che hanno la loro sede giuridica nelle isole minori;
- b) un ulteriore 35 per cento in favore degli Enti Locali nella cui competenza territoriale rientrano le isole minori stabilmente abitate;
- c) una quota del 15 per cento in maniera direttamente proporzionale alla popolazione appartenente agli Enti Locali e residente nelle isole minori;
- d) un ulteriore 15 per cento per gli Enti Locali nella cui potestà rientrano le isole minori, in proporzione alla loro estensione territoriale.

Con decreto del Ministero dell'interno del 13 dicembre 2004 sono stati individuati i progetti accolti al fondo in argomento, sulla base dei criteri e delle modalità di accesso allo stesso definite con il decreto del Ministero dell'interno del 15 marzo 2004, n. 163 ed ammessi a finanziamento per complessivi euro 46.395.390.

Patto di stabilità interno per gli Enti Locali

Com'è noto, anche per l'anno 2004, le Autonomie Locali concorrono al rispetto degli obblighi Comunitari ed alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. A tal fine, gli Enti sono chiamati al rispetto di parametri economici, la mancata osservanza dei quali implica l'applicazione di determinate sanzioni.

La disciplina inerente il Patto di stabilità interno per le Province ed i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, relativa al triennio 2003-2005, è recata dall'articolo 29 della legge n. 289 del 2002, modificata dall'articolo 1-quater, comma 13, del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2003, n. 116 e, da ultimo dall'articolo 3, comma 50, della legge n. 350 del 2003. Per quanto concerne la disamina analitica degli aspetti che costituiscono a tutt'oggi "l'intelaiatura" della disciplina inerente il patto di stabilità interno, si rimanda alla precedente edizione della presente Relazione.

In ordine alle innovazioni introdotte in materia dalla legge finanziaria per l'anno 2004, si osserva che il richiamato provvedimento legislativo non ha sostanzialmente modificato le regole inerenti il patto di stabilità interno per l'anno 2004 per gli Enti Locali, ad eccezione di alcune correzioni in ordine alle poste che determinano il saldo finanziario del patto di stabilità interno 2003 e 2004.

In particolare, in applicazione dell'**articolo 3, comma 50, della legge n. 350 del 2003**²², non sono considerati - ai fini del calcolo del saldo finanziario di cui all'articolo 29 della legge n. 289 del 2002 - le spese che gli Enti Locali soggetti al patto sostengono, a decorrere dal 2003, per spese di personale relative a:

- *maggiori oneri di personale per il biennio contrattuale 2002-2003:*

si fa riferimento, nella fattispecie, agli oneri di cui all'articolo 33, comma 1, delle legge n. 289 del 2002, per l'applicazione del CCNL 2002-2003, relativi al solo incremento retributivo dello 0,99% riconosciuto, in seguito agli accordi tra Governo ed Organizzazioni sindacali del 4 e 6 febbraio 2002, quale recupero del differenziale tra i tassi di inflazione programmata e quella effettiva del biennio precedente. Non potranno, pertanto, essere portate in detrazione le spese connesse con gli altri oneri correlati al rinnovo contrattuale.

Le somme da portare in detrazione dalle spese di personale, ai fini del calcolo del saldo finanziario di cui al predetto articolo 29 della legge n. 289 del 2002, corrispondono allo 0,99% del "monte salari" dell'anno 2002.

- *maggiori oneri di personale per l'attività istruttoria del condono edilizio:*

gli oneri in questione sono riconducibili alle spese di personale per l'attività istruttoria connessa al rilascio delle pratiche di condono edilizio di cui all'ultimo periodo del comma 40 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003.

Per ciò che concerne le conseguenze scaturenti dalla proroga al 31 marzo 2004 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004, disposta con il decreto del Ministero dell'interno del 23 dicembre 2003, in relazione al termine, fissato al febbraio 2004, per la predisposizione delle *previsioni trimestrali cumulate di cassa* si rimanda al paragrafo contenente l'analisi degli effetti prodotti, in materia di finanza locale, dalle disposizioni contenute dal decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 140.

In ordine, invece, al *monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno*, cui sono soggetti, in applicazione dell'**articolo 29, comma 13, della legge n. 289 del 2002**²³ (norma a regime e, quindi, vigente anche per il 2004), le Province e i soli Comuni con

²² **Articolo 3, comma 50, della legge n. 350 del 2003:** "In relazione a quanto previsto dall'articolo 33 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i maggiori oneri di personale per il biennio contrattuale 2002-2003, ivi comprese le spese di cui all'ultimo periodo del comma 40 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non sono considerati, a decorrere dall'anno 2003, ai fini del calcolo del disavanzo finanziario degli enti territoriali di cui all'articolo 29, commi 5 e 7, della medesima legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché ai fini del calcolo dei limiti di spesa per le regioni a statuto ordinario di cui alle disposizioni recate dall'articolo 1 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, come confermate dal comma 2 del richiamato articolo 29".

²³ **Articolo 29, comma 13 della legge n. 289 del 2002:** "Al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno anche secondo i criteri adottati in contabilità nazionale, le regioni a statuto ordinario, le province e i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero di concerto con il Ministero dell'interno, sentiti la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e l'Istituto nazionale di statistica. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di cui al presente

popolazione superiore a 60.000 abitanti, anche per l'anno 2004, sono tenuti a trasmettere, con cadenza trimestrale, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa, attraverso il prospetto e con le modalità definite con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno del 31 marzo 2004 pubblicato nella G.U. n. 123 del 27 maggio 2004.

Relativamente, infine, agli adempimenti previsti per il Collegio dei Revisori dei conti delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti dall'articolo 29, comma 16, della legge n. 289 del 2002, connessi all'attività di verifica del rispetto degli obiettivi, sono pervenute al Ministero dell'interno, nel corso dell'anno 2004, n. 94 comunicazioni di mancato conseguimento dell'obiettivo riferito all'anno 2003 (riguardanti 93 Comuni ed 1 Provincia) e n. 14 comunicazioni (dato provvisorio) riferite all'anno 2004.

Modifiche introdotte da ulteriori disposizioni legislative

Modifiche ed integrazioni alla disciplina inerente la finanza locale, sono state altresì introdotte nel corso dell'anno 2004, da provvedimenti normativi la cui entrata in vigore ha prodotto effetti di rilievo. Si fa riferimento, nella fattispecie, al decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, al decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 140 ed al decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, recanti, rispettivamente, "proroga di termini previsti da disposizioni legislative", "proroga di termini di deleghe legislative" e "interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica".

Il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47

Tra le modifiche introdotte emerge, in particolare, la proroga del termine di cui **all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56**. Trattasi dello slittamento al 1 gennaio 2005 del termine entro il quale cessa il trasferimento dal bilancio dello Stato delle risorse individuate dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ad esclusione delle funzioni nel settore del trasporto pubblico locale.

Il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 140

La richiamata legge contiene numerose disposizioni di interesse per gli Enti locali, sia di carattere transitorio che a regime, toccando temi propri dell'ordinamento istituzionale, nonché altri temi di carattere finanziario e gestionale.

Nel dettaglio, le principali innovazioni riguardano:

1) Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2004.

L'articolo 1, comma 1, prevede l'ulteriore differimento al 31 maggio 2004 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l'anno 2004. Tale

articolo, gli stessi enti possono costituire società consortili con le locali strutture specialistiche universitarie, di ricerca e di alta formazione europea per l'attuazione dei necessari controlli.

scadenza, ordinariamente fissata al 31 dicembre dell'anno precedente, era stata già differita al 31 marzo 2004, con decreto del Ministro dell'interno del 23 dicembre 2003.

L'ulteriore slittamento al 31 maggio 2004 ha comportato una diversa scansione temporale di alcuni adempimenti connessi sia alla presentazione del certificato del bilancio di previsione che alla disciplina del patto di stabilità interno per l'anno 2004. In particolare:

- con decreto ministeriale del 2 aprile 2004 è stato disposto il rinvio dal 29 maggio 2004 (come disciplinato dal decreto del Ministero dell'interno del 19 febbraio 2004) al 21 giugno 2004 della scadenza prevista per la presentazione del certificato del bilancio di previsione;
- relativamente agli adempimenti connessi alla disciplina del patto di stabilità interno per l'anno 2004 in materia di previsioni trimestrali di cassa, per gli Enti Locali che non hanno deliberato il bilancio entro il 31 marzo 2004, è stato possibile far coincidere il termine per la predisposizione delle previsioni trimestrali cumulate, al massimo, con la data di deliberazione del bilancio di previsione 2004.

2) Disposizioni in materia di controllo sugli organi.

a) Per mancata approvazione del bilancio di previsione del 2004;

è stata disposta, all'articolo 1, comma 2, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l'esercizio finanziario 2004, l'applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 1 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, concernenti l'ipotesi di scioglimento prevista dall'articolo 141, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

Con detta normativa d'urgenza era stato stabilito, per il 2002, che un organo individuato dallo statuto degli Enti Locali intervenisse in sostituzione degli organi locali inadempienti nell'approvazione del predetto documento contabile. Nel caso in cui lo statuto non avesse disciplinato la materia, il decreto-legge prevedeva, come norma di chiusura del sistema, che il compito di nominare il commissario ad acta per gli adempimenti richiesti dalla legge fosse affidato al prefetto, posto che la predisposizione dello schema di bilancio e l'approvazione del bilancio di previsione sono propedeutici alla successiva procedura di scioglimento del consiglio.

La stessa procedura, con le modalità di intervento sopra esposte, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, deve essere seguita nel caso in cui, accertata la mancanza degli equilibri generali del bilancio, l'organo consiliare non abbia assunto i provvedimenti necessari mediante l'approvazione della deliberazione per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, per la quale l'articolo 193 del Testo Unico degli Enti Locali stabilisce espressamente l'applicazione della procedura sostitutiva prevista per il caso di mancata approvazione del bilancio di previsione.

b) Per mancata adozione degli strumenti urbanistici generali;

quanto, inoltre, alla previsione di cui all'articolo 2, si evidenzia che lo stesso prevede lo scioglimento dei consigli degli enti territoriali con più di mille abitanti che non abbiano adottato gli strumenti urbanistici generali entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto. Viene pertanto fissato il termine di decorrenza per il predetto adempimento in sede di prima applicazione della normativa recata dall'articolo 32 della legge 24 novembre 2003, n. 326, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, con la quale è stata introdotta una nuova ipotesi di scioglimento per gli enti territoriali al di sopra di mille abitanti che

non si siano dotati dei relativi strumenti urbanistici generali entro diciotto mesi dalla data di elezione degli organi.

Ne deriva, per i consigli in carica al 31 marzo 2004, data di entrata in vigore del decreto legge n. 80 del 2004, l'obbligo di adottare gli strumenti urbanistici entro 18 mesi da tale data, ovverosia entro il 30 settembre 2005 o, nel caso di rinnovo dei consigli, entro 18 mesi a decorrere dalla proclamazione degli eletti.

3) Disposizioni in materia di amministratori degli Enti Locali.

Il provvedimento in esame si fa carico, agli articoli 3 e 7, di risolvere alcune problematiche inerenti le modalità di presentazione delle dimissioni da parte dei consiglieri, nonché di superare dubbi interpretativi circa la disciplina delle incompatibilità ed ineleggibilità degli amministratori degli Enti Locali, previa modifiche ed integrazioni agli articoli 38, 58, 59, 61 e 64, del Testo Unico degli Enti Locali.

4) Modalità di applicazione dell'avanzo di amministrazione presunto.

L'articolo 4 reca una parziale deroga, limitata al solo esercizio 2004, alla disciplina vigente, in tema di applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente, recata dall'articolo 187 del Testo Unico dell'ordinamento degli Enti Locali.

Destinatari della citata deroga sono esclusivamente i Comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti, i cui trasferimenti erariali di parte corrente per l'anno 2004 siano stati ridotti in percentuale superiore al 10 per cento rispetto a quelli assegnati per l'anno 2003, escludendo dal computo le somme attribuite per conguagli di esercizi precedenti.

La disposizione da facoltà a tali Enti di applicare l'avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2004.

Permane, comunque, la destinazione degli importi derivanti dall'avanzo presunto ai soli fini previsti dall'articolo 187, comma 2, lettere a), b), c), del Testo Unico dell'ordinamento degli Enti Locali, nonché il principio (articolo 187 richiamato, comma 3, secondo periodo) per il quale l'attivazione delle spese potrà avvenire solo dopo l'approvazione del rendiconto della gestione dell'anno 2003.

5) Disposizioni in tema di risanamento degli Enti Locali in stato di dissesto finanziario.

L'articolo 5, comma 1, del decreto-legge ha sostituito il comma 15 dell'articolo 31 della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria per l'anno 2003), già modificato dal comma 208 dell'articolo 4 della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per l'anno 2004). Ciò al fine di definire le modalità applicative della disciplina del risanamento degli Enti Locali in stato di dissesto finanziario, in attesa della completa attuazione del nuovo titolo V della parte seconda della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

La disposizione che si commenta, nella sua prima parte, chiarisce che:

- a) per gli Enti Locali che hanno dichiarato lo stato di dissesto finanziario prima dell'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001 (coincidente con l'8 novembre 2001), continuano ad applicarsi le norme - in materia di intervento erariale e di finanziamento delle passività mediante indebitamento - recate dal titolo VII della parte seconda del Testo Unico dell'ordinamento degli Enti Locali;
- b) per gli Enti Locali che hanno dichiarato lo stato di dissesto finanziario a decorrere dall'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001 non trovano più applicazione le disposizioni del Testo Unico dell'ordinamento degli Enti Locali che disciplinano l'assunzione di mutui per il risanamento degli Enti Locali dissestati,

nonché la contribuzione statale sul relativo onere di ammortamento. Viene comunque fatta salva la facoltà di contrarre mutui, senza oneri a carico dello Stato, per finanziare passività correlate a spese d'investimento, nonché per il ripiano dell'indebitamento di parte corrente, purché limitatamente alla copertura dei debiti maturati entro la data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001.

Nella sua seconda parte la disposizione ripropone, modificandoli, i contenuti del comma 208 dell'articolo 4 della legge finanziaria per l'anno 2004, al fine di identificare gli enti destinatari delle provvidenze economiche ivi previste ed i criteri di assegnazione delle stesse.

Più in particolare, a favore degli Enti Locali che hanno deliberato il dissesto tra l'8 marzo 2001 ed il 31 dicembre 2003, è previsto un contributo di carattere eccezionale, pari a 600.000 euro annui per il triennio 2004-2006, erogato dal Ministero dell'Interno in base ad una quota per ente, determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata secondo i dati forniti dall'ISTAT. Il contributo è assegnato nella esclusiva disponibilità dell'organo straordinario della liquidazione, il quale lo acquisisce e lo utilizza per il finanziamento della massa passiva rilevata.

Il comma 2 del medesimo articolo 5 reca una disposizione interpretativa, sempre in tema di risanamento degli Enti Locali dissestati, ai fini dell'applicazione degli articoli 252, comma 4 e 254, comma 3, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali. La norma chiarisce l'ambito di operatività dell'organo straordinario di liquidazione, la cui competenza comprende tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data, ma non oltre l'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria.

Una ulteriore modifica alla disciplina del risanamento degli Enti Locali dissestati è recata dall'articolo 7, comma 1, alla lettera b-quater che prevede l'abrogazione della disposizione (articolo 254, comma 6, del Testo Unico dell'ordinamento degli Enti Locali) concernente il preventivo ricorso al Ministero dell'interno nei confronti del mancato o parziale inserimento dei presunti crediti nel piano di rilevazione della massa passiva da parte dell'organo straordinario di liquidazione, nonché l'estinzione dei ricorsi pendenti. Ne consegue che, a seguito dell'abrogazione di tale disposizione, i presunti creditori possono far valere le proprie ragioni immediatamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale oppure attraverso un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

6) Anticipazioni di trasferimenti erariali.

L'articolo 6 del provvedimento prevede, in deroga alla normativa vigente, l'anticipazione dei trasferimenti erariali e della quota di compartecipazione al gettito dell'I.R.P.E.F. spettanti per l'anno 2004 a favore di alcune categorie di Enti Locali.

Gli Enti Locali beneficiari della disposizione sono :

- a) i Comuni i cui organi consiliari sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per motivi legati a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso;
- b) i Comuni interessati dal sisma del 29 ottobre 2002 che ha colpito alcune aree delle regioni Molise e Puglia, individuati con tre distinti decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, rispettivamente in data 14 novembre 2002, 15 novembre 2002 e 9 gennaio 2003;

7) Disposizioni per la gestione finanziaria degli Enti Locali.

L'articolo 6, prevede anche l'inserimento di un articolo aggiuntivo (145-bis) al Testo Unico dell'ordinamento degli Enti Locali, recante disposizioni per agevolare la gestione finanziaria

dei Comuni i cui organi consiliari sono stati sciolti per fenomeni di condizionamento o infiltrazione di tipo mafioso, ai sensi dell'articolo 143 del medesimo Testo Unico.

La nuova disposizione ha la finalità di contribuire alla soluzione di alcune difficoltà riscontrate dalle Commissioni straordinarie nel garantire una gestione efficiente, a causa di critiche situazioni finanziarie, dovute - principalmente - alla mancata riscossione delle entrate locali.

La norma che si commenta prevede - a favore dei Comuni che si trovano in tale situazione e la cui popolazione sia inferiore a 20.000 abitanti - una anticipazione di fondi, pari all'importo dei residui attivi riferibili alle entrate proprie (titolo primo e titolo terzo delle entrate), come risultanti dall'ultimo rendiconto approvato, comunque entro un limite massimo calcolato sulla base di cinque annualità dei trasferimenti erariali e della compartecipazione al gettito I.R.PE.F. spettante al singolo Ente per l'anno nel quale perviene la richiesta.

Per accedere alle agevolazioni finanziarie è prevista la redazione da parte dell'Ente Locale di un apposito piano di risanamento, approvato con decreto del Ministro dell'interno su parere della Commissione per la finanza e gli organici degli Enti Locali, di cui all'articolo 155 del Testo Unico dell'ordinamento degli Enti Locali, secondo le modalità previste dalla parte seconda, titolo settimo, capo terzo, del predetto Testo Unico.

Il recupero dell'importo dell'anticipazione attribuita avviene a cura del Ministero dell'interno, a decorrere dall'esercizio successivo, mediante compensazione tra l'anticipazione e le somme dovute sia a titolo di trasferimenti erariali correnti che di quota di compartecipazione al gettito I.R.PE.F.

Il comma 3, assegna, infine, all'organo di revisione, il compito di provvedere alla vigilanza sull'attuazione del piano di risanamento;

8) Disposizioni varie.

8.1. Proroghe di termini per l'attuazione delle deleghe previste dalla legge 5 maggio 2003, n. 131.

L'articolo 1, comma 2, della legge di conversione prevede la proroga dei termini fissati dalla legge 5 maggio 2003, n. 131 (c.d. legge La Loggia) per l'emanazione di uno o più decreti legislativi in materia di:

- ricognizione dei principi fondamentali nelle materie previste dall'articolo 117, comma 3, della Costituzione;
- individuazione delle funzioni fondamentali per il funzionamento di Comuni, Province e Città metropolitane, nonché per il soddisfacimento di bisogni primari delle comunità di riferimento, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.

I termini per l'esercizio della delega legislativa, originariamente previsti all'11 giugno 2004, sono stati pertanto prorogati, dal provvedimento in esame, all'11 giugno 2005.

Successivamente, gli articoli 4 e 5 della legge 27 dicembre 2004, n. 306, recante "Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative" hanno modificato, rispettivamente, l'articolo 1, comma 4, primo periodo, nonché l'articolo 2, comma 1, della legge n. 131 del 2003 e disposto l'ulteriore proroga *all'11 giugno 2006* per l'emanazione di uno o più decreti legislativi in materia di ricognizione dei principi fondamentali nelle materie previste dall'articolo 117, comma 3, della Costituzione *ed al 31 dicembre 2005* per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per l'individuazione delle funzioni fondamentali per il funzionamento di Comuni, Province e Città metropolitane, nonché per il soddisfacimento di bisogni primari delle comunità di riferimento, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione;

8.2. Addizionale comunale sui diritti di imbarco sulle aeromobili.

L'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350²⁴ (legge finanziaria per l'anno 2004) ha istituito l'addizionale comunale sui diritti di imbarco sulle aeromobili, fissata in un euro a passeggero.

L'articolo 7-quater del decreto-legge in esame, come già citato nel paragrafo relativo agli ulteriori elementi di interesse recati dalla legge finanziaria per l'anno 2004, ha posto a regime l'addizionale, inizialmente prevista per il solo anno 2004 dalla norma istitutiva.

Il decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191

Essa integra l'articolo 198 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali. In particolare:

- viene inserito l'articolo 198-bis (Comunicazione del referto) riguardante la disciplina del controllo di gestione. Il nuovo articolo perfeziona la disciplina della comunicazione del referto nell'ambito dei sistemi di controllo di gestione di cui agli articoli 196, 197 e 198 del Testo Unico degli Enti Locali, prevedendo che la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce la conclusione del predetto controllo, oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 198, anche alla Corte dei Conti;
- viene quindi disposta, come già richiamato in precedenza, la non applicabilità ai Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti ed ai Comuni montani con popolazione sino a 5.000 abitanti delle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria per l'anno 2000), in ordine all'acquisto di beni e servizi.

Della deroga all'articolo 3, comma 18, della legge n. 350 del 2003²⁵ disposta a favore delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano si è già fatto cenno in sede di analisi del contenuto della legge finanziaria per l'anno 2004.

Stanziamanti erariali

²⁴ Articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350: (Già nota 9).

²⁵ Articolo 3, comma 18, della legge n. 350 del 2003: "Ai fini di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, costituiscono investimenti:

- a) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali;
- b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti;
- c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale;
- d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale;
- e) l'acquisizione di aree, espropri e servitù onerose;
- f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della facoltà di partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi ordinamenti;
- g) i trasferimenti in conto capitale destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni;
- h) i trasferimenti in conto capitale in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all'erogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata. In tale fattispecie rientra l'intervento finanziario a favore del concessionario di cui al comma 2 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109;
- i) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio".

I trasferimenti erariali da erogare agli Enti Locali per l'anno 2004 discendono, come accennato, dalla legge finanziaria per tale anno e dalle numerose norme che l'hanno preceduta e che hanno determinato tra l'altro la complessità di un'analisi sistematica degli stessi.

Andamento dei fondi

Per l'anno 2004 si evidenzia che le risorse assegnate in bilancio in termini di competenza hanno consentito, diversamente dagli anni pregressi, l'erogazione dei trasferimenti erariali spettanti per l'anno 2004 nella misura totale. Tuttavia permane, diversamente dagli anni pregressi, l'insufficienza delle risorse complessive assegnate in termini di cassa che ha creato difficoltà nelle erogazioni da disporre per i Enti Locali soggetti al monitoraggio da parte del Ministero dell'interno.

Si segnala infine che nell'anno 2004 si è provveduto all'erogazione dei saldi spettanti agli Enti Locali a titolo di contributo ordinario spettante per l'anno 2000. I relativi fondi sono stati reperiti con la procedura prevista dal decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 17 novembre 2003, n. 372, adottato in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 31, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per l'anno 2003), nella parte in cui prevede il recupero nei confronti delle Province e dei Comuni delle quote di detrazioni (RC auto, I.E.T, ATA e ENEL) non portate in riduzione dei trasferimenti erariali per insufficienza degli stessi, a decorrere dall'anno 1999.

Per l'anno 2004 le somme dovute dalle Province ammontano ad euro 100,72 milioni.

Indisponibilità dei fondi in termini di cassa

L'ammontare complessivo dello stanziamento di cassa destinato agli Enti Locali per l'anno 2004 è pari ad euro 15.492,00 milioni, la massa spendibile è pari ad euro 22.560,20 milioni, di cui 15.342,14 milioni in termini di competenza ed euro 7.218,09 milioni in conto residui.

In sede di assestamento di bilancio è stata richiesta un'integrazione di cassa pari ad euro 2.310,31 milioni. A fronte di tale richiesta, la legge di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno 2004 ha invece assegnato ulteriori risorse di cassa per euro 416,6 milioni.

Si segnala inoltre che, per l'anno 2004, è stata richiesta la riassegnazione dei residui perenti agli effetti amministrativi per complessivi euro 1.617,68 milioni, di cui euro 125,48 milioni per la corresponsione dei trasferimenti erariali spettanti per gli anni 2001 e precedenti agli enti monitorati, euro 9,92 milioni per la corresponsione dei trasferimenti erariali spettanti per gli anni 2001 e precedenti agli enti non monitorati ed euro 1.482,28 milioni per il rimborso delle somme anticipate dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato agli enti locali nei medesimi anni.

Detta riassegnazione è stata concessa per euro 135,4 milioni pari alle somme richieste per i soli Enti Locali (interamente corrisposte), escludendo, quindi, le somme richieste per il rimborso alle citate sezioni di Tesoreria.

Ammontare delle erogazioni

Le erogazioni disposte per l'anno 2004 ammontano a complessivi euro 14.956,48 milioni, di cui euro 13.174,65 milioni per il pagamento dei trasferimenti erariali spettanti per l'anno 2004 ed euro 1.781,83 milioni per i trasferimenti erariali spettanti per gli anni 2003 e precedenti.

I contributi agli Enti Locali per l'anno 2004 sono stati erogati nell'ammontare effettivamente spettante.

I trasferimenti erariali alle Regioni

Nel 2004 i trasferimenti erariali dallo Stato alle Regioni, come iscritti nel bilancio dello Stato, ammontano a 74.665 milioni di euro, con un incremento dell'8,7% rispetto al 2003.

L'ammontare dei trasferimenti è coerente con il quadro generale di attuale riordino del sistema fiscale ed amministrativo del Paese caratterizzato, in particolare, dal processo di devoluzione delle competenze.

Per il legislatore costituzionale (legge 3/2001 di riforma del Titolo V), la possibilità per le Regioni di esercitare le competenze derivanti dal decentramento amministrativo e le nuove competenze attribuite dall'art. 117 (competenze esclusive delle Regioni e competenze concorrenti fra Stato e Regioni) viene assicurata mediante l'adozione di nuove forme di compartecipazione ai tributi erariali e di meccanismi perequativi interregionali.

Tali meccanismi perequativi prevedono l'introduzione di un sistema di riequilibrio, fondato sulla metodologia dei parametri obiettivi che tengano conto della popolazione, del territorio e delle condizioni economiche, nonché di una perequata distribuzione delle risorse in relazione agli squilibri di fiscalità locale.

Il Disegno di Legge Costituzionale sulle Riforme Istituzionali, attualmente in discussione al Parlamento, prevede che entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge stessa debbano essere individuate le risorse da ripartire e trasferire alle Regioni ed entro tre anni dall'entrata in vigore della legge debba essere attuato, tramite leggi dello Stato, l'articolo 119 della Costituzione (Federalismo Fiscale).

Nel contempo, l'Alta Commissione per il federalismo fiscale dovrebbe, entro giugno del 2005, rifondare il sistema di perequazione interregionale su nuove basi maggiormente condivise da tutti i soggetti istituzionali coinvolti, cioè lo Stato, le Regioni settentrionali e le Regioni del centro sud.

L'attuale contesto normativo prevede che i trasferimenti ridotti vengano compensati da entrate regionali rappresentate dall'aumento dell'aliquota dell'addizionale regionale all'I.R.P.E.F., dall'aumento dell'aliquota di compartecipazione regionale all'accisa sulle benzine e dalla compartecipazione regionale all'Iva, con quote stabilite con DPCM, entro il 30 settembre di ciascun anno, per il triennio successivo.

Il meccanismo di perequazione, da adottarsi nei confronti delle regioni con insufficiente capacità fiscale, si prevede continui ad operare fino al 2013, con riduzione progressiva e costante delle quote integrative.

Dall'analisi dei dati relativi alla struttura dei trasferimenti del 2004, le iscrizioni di competenza nel bilancio statale per origine del finanziamento indicano che la quota relativa alle risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione del federalismo amministrativo e fiscale rappresenta il 52,6% del totale.

Segue, quanto a consistenza, l'aggregato dei finanziamenti collegati ai tributi erariali che, con un volume di risorse pari a 22.535 milioni, rappresenta una quota del 30,2% rispetto al totale delle risorse trasferite. All'interno di tale componente i trasferimenti destinati alle Regioni a Statuto Speciale e alle Regioni a Statuto Ordinario rappresentano rispettivamente il 29,4% e lo 0,8% del totale dei trasferimenti.

Al terzo posto nella struttura dei trasferimenti statali si collocano i finanziamenti del comparto sanitario che rappresentano l'11,3% dei trasferimenti complessivi.

Il finanziamento del comparto sanitario, ad eccezione di una quota che rimane gestita direttamente dal livello centrale per finalità e programmi specifici, nelle regioni a statuto ordinario

viene assicurato dal rafforzamento della finanza regionale. Il comparto sanitario, nel complesso, ha registrato un aumento del 19,7%, rispetto all'anno precedente, da attribuirsi principalmente al maggiore finanziamento del Fondo Sanitario Nazionale, in relazione alle minori entrate dell'Irap.

Segue, quanto a consistenza, il blocco dei finanziamenti che fanno capo ai provvedimenti legislativi speciali che intervengono nei vari settori economici di competenza regionale. La dimensione quantitativa di queste risorse è pari al 4,5% dei trasferimenti complessivi.

Sul livello più basso si pongono, infine, le assegnazioni connesse con i Programmi Regionali di Sviluppo (1,5% del totale dei trasferimenti).

Per quanto concerne l'analisi dei trasferimenti statali riferita ai settori funzionali di intervento, si conferma la netta prevalenza dei trasferimenti destinati al finanziamento delle spese correnti (91,7%), rispetto a quelli in conto capitale (8,3%). Le assegnazioni di parte corrente, come pure quelle in conto capitale, registrano una crescita, rispetto all'anno precedente, rispettivamente del 9,4% e dell'1,2%.

I trasferimenti erariali per le Province, per i Comuni e per le Comunità montane

La disciplina che regola i trasferimenti erariali in favore di Province, Comuni e Comunità montane per il 2004 è contenuta nella legge 24 dicembre 2003, n. 350.

In applicazione della sopracitata legge sono stati attribuiti alle Province trasferimenti per complessivi 806,96 milioni di euro (Tabella RP 3).

I contributi correnti del 2004 ammontano a 750,20 milioni e sono costituiti dalle seguenti voci:

- fondo ordinario di 172,72 milioni;
- fondo perequativo per gli squilibri della fiscalità locale di 108,47 milioni;
- fondo consolidato di 66,15 milioni;
- fondo compartecipazione I.R.PE.F. di 402,86 milioni.

I contributi per sviluppo e investimenti ammontano a 56,76 milioni, come risulta dalla Tabella RP. 3, e sono così ripartiti:

- fondo per lo sviluppo degli investimenti di 55,61 milioni;
- fondo nazionale ordinario per gli investimenti di 1,15 milioni.

Dall'analisi della tabella RP 3 si denota una maggiore attribuzione dei contributi alle province della regione Sicilia (192,07 milioni) e della regione Campania (112,67 milioni).

Nel 2004 sono stati attribuiti ai Comuni trasferimenti per complessivi 12.307,24 milioni (Tabella RP 4).

Nella Tabella sono posti in evidenza, per i Comuni, i valori dei trasferimenti erariali del 2004, costituiti dalle seguenti voci:

- una quota di 2.908,89 milioni relativa al fondo ordinario, non comprensivo delle somme erogate direttamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai comuni delle regioni Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia in quanto sottoposti a legislazione speciale;
- una quota di 779,77 milioni relativa al fondo perequativo per squilibri della fiscalità locale;
- una quota di 1.377,34 milioni relativa al fondo consolidato;

- una quota di 5.993,06 relativa alla compartecipazione I.R.PE.F..

I contributi per sviluppo e investimento, come risulta dalla Tabella RP. 4 ammontano a 1.248,18 milioni e sono così suddivisi:

- una quota di 1.126,72 milioni relativa al fondo per lo sviluppo degli investimenti;
- una quota di 121,46 milioni relativa al fondo nazionale ordinario per gli investimenti.

Risultano attribuite maggiori risorse (Tabella RP. 4) ai comuni della regione Lombardia (1.739,08) e della regione Campania (1.725,52).

Nel 2004 sono state attribuite alle Comunità montane trasferimenti erariali per complessivi 178,16 milioni (Tabella RP. 5).

I contributi correnti sono così ripartiti:

- fondo ordinario di 116,43 milioni;
- fondo consolidato di 37,42 milioni.

I contributi per sviluppo e investimenti 2004 come risulta sempre dalla Tabella RP. 5 ammontano a 24,31 milioni e sono così suddivisi:

- fondo per lo sviluppo degli investimenti di 15,90 milioni;
- fondo nazionale ordinario per gli investimenti di 8,41 milioni.

La ripartizione dei contributi complessivi favorisce in particolare la Campania (26,45 milioni) e la Calabria (20,12 milioni).

I bilanci delle Regioni

Le Regioni hanno chiuso il 2003 con un disavanzo di 5.171 milioni di euro (Tabella RP. 7) contro i 4.493 milioni nel 2002.

Gli impegni sono passati da 138.667 milioni a 145.000 milioni, con un incremento del 4,6% derivato dall'incremento delle spese correnti (+ 4,4%) e delle spese in conto capitale (+ 5,5%).

Le entrate sono passate da 134.174 milioni del 2002 a 139.829 milioni del 2003, con un incremento del 4,2%. Le entrate correnti hanno fatto registrare un incremento del 3% e quelle in conto capitale un incremento del 13,3%. Tra le entrate di parte corrente è da segnalare l'aumento dei trasferimenti (+ 4,9%) e delle rendite patrimoniali (+ 40,9%) mentre tra le entrate in conto capitale è da segnalare l'incremento dei trasferimenti da enti pubblici (+ 103,4%).

Dall'analisi dei dati (vedere appendici ES. 11 e ES. 12) si evidenziano comportamenti dissimili nelle Regioni a statuto ordinario e nelle Regioni a statuto speciale. Le prime hanno evidenziato un disavanzo di 2.156 (+129,4%) milioni a causa del decremento delle entrate in conto capitale (- 1,3%) e le Regioni a statuto speciale hanno fatto registrare un calo del disavanzo di 3.015 milioni di euro causato dall'aumento delle entrate correnti e di conto capitale. Nelle Regioni a statuto ordinario si evidenzia, inoltre, un incremento degli impegni (+ 2,9%), meno accentuato di quello delle Regioni a statuto speciale (+ 9,6%). Per quanto riguarda le variazioni di spesa, quella corrente aumenta per le Regioni a statuto ordinario ad un tasso del 2,9% mentre nelle Regioni a statuto speciale l'aumento è del 9,6%. Negli impegni in conto capitale si registra un aumento del 2,8% per le Regioni a statuto ordinario, mentre per quelle a statuto speciale l'aumento è pari al 9,5 per cento.

Nell'ambito delle entrate correnti (Tabella RP. 6), aumentate per il complesso delle Regioni, del 3,0%, la posta di maggiore rilievo (60,8%) è rappresentata dai trasferimenti dello Stato.

Questi ultimi, hanno registrato un incremento del 4,8% dovuto principalmente alla variazione delle quote devolute alle regioni passate da 47.317 milioni a 50.333 milioni (+ 6,4%). Nell'ambito di questi ultimi (vedere Appendice ES. 13), prevalente è l'influenza dei trasferimenti ed assegnazioni statali accertati nei bilanci delle Regioni a statuto ordinario in 12.560 milioni contro i 12.328 milioni del 2002 (+ 1,9%).

In diminuzione risultano le entrate relative ai tributi propri (- 0,5%), (Tabella RP. 6); al contrario aumentano le rendite patrimoniali e vendita beni e servizi (+ 24,5%).

In relazione ai finanziamenti destinati dallo Stato al trasporto locale, le previsioni iniziali per il 2004 indicano una leggera contrazione (-0,14%) dei fondi complessivi rispetto al 2003. Considerando l'utilizzo dei finanziamenti (Appendice ES. 6), il lieve calo è ricollegabile alla riduzione delle risorse destinate ai trasporti in gestione diretta ed in concessione, a quelli rapidi di massa ed alle società di servizi marittimi; diminuzioni quasi completamente compensate dall'aumento registrato dai contributi destinati all'acquisto ed alla sostituzione di autobus nel comparto del trasporto pubblico locale.

Contrariamente all'andamento registrato nell'ultima parte degli anni '90, nel corso dell'ultimo quadriennio è mutato il rapporto tra le spese correnti e quelle in conto capitale. Queste ultime rappresentano attualmente la quota maggiore sul totale (57%).

Sulla base dei dati risultanti dalle previsioni iniziali del 2004, le risorse destinate dalle Regioni al trasporto pubblico locale (Tabella RP7bis), dopo la contrazione registrata nel 2003 hanno evidenziato un lieve aumento (+0,9%) per il totale dell'Italia, tornando sui livelli del 2002. Tale risultato è ricollegabile alla dinamica registrata per il Centro-Nord (+1,6%), mentre i fondi destinati dal Sud si presentano stabili (+0,2%). Per quanto riguarda le singole Regioni, da evidenziare per il Centro-Nord il notevole aumento delle risorse destinate dal Piemonte e dalle Marche (rispettivamente +6,8% e +6,4%). Per il Sud, un aumento significativo si registra solo per la Regione Molise (+9,7%).

Una contrazione dei fondi si registra per le Regioni a Statuto speciale (-1,4%), per effetto esclusivamente della riduzione dei fondi destinati dalla Sicilia (-6%). I fondi della Sardegna registrano un'invarianza, mentre per il Friuli Venezia Giulia e la Valle D'Aosta si registra una variazione positiva intorno al +1,3%. Piuttosto dinamico il *trend* dei fondi destinati dalle Province autonome di Trento e Bolzano (+3,6% e +3,9%, rispettivamente).

Per quanto riguarda la spesa corrente (Tabella RP. 7), aumentata del 4,4%, l'aumento si è verificato principalmente nei valori assoluti dei trasferimenti (+ 4,4%). Al netto delle spese per la difesa della salute, influenzate dalla gestione del Servizio Sanitario Nazionale, la spesa corrente è aumentata del 3,7% (Tabella RP. 8). Gli incrementi più significativi in valore assoluto si sono verificati nelle spese per assistenza sociale (+ 49,0%) e per l'amministrazione generale (+ 3,2%).

Per quanto riguarda la spesa in conto capitale (Tabella RP. 7), l'aumento del 5,5% è da attribuire principalmente alle variazioni positive dei trasferimenti (+ 4,1%) e dagli investimenti diretti in opere pubbliche (+ 6,0%).

Al netto delle spese per la difesa della salute (Tabella RP. 8), aumentate del 5,5%, anche la spesa in conto capitale è salita del 5,5%. All'aumento della spesa in conto capitale hanno contribuito le maggiori spese per agricoltura e zootecnica (+ 11,3%) e per rimborso prestiti (+ 5,7%). Per contro, sono da segnalare i decrementi della spesa per edilizia abitativa (- 24,8%), per gli acquedotti (- 16,7%) e per spese non attribuite (- 37,9%).

Circa la situazione dei residui passivi del complesso delle Regioni al 31 dicembre (Appendice ES. 10), si osserva che nel corso del 2003 essi sono aumentati dell'1,9%, ragguagliandosi a fine anno a 85.056,5 milioni a fronte degli 83.464,3 milioni dell'anno precedente. Si denota una diminuzione nella formazione dei residui di competenza (- 3,9%) passati da 60.441,1 milioni nel 2002 a 58.093,2 milioni del 2003. I residui pagati sono aumentati da 38.534,1 milioni nel 2002 a 56.394,2 milioni nel 2003 con un aumento del 46,3%. La velocità di smaltimento, misurata dal rapporto tra residui pagati e residui all'inizio dell'anno, si attesta intorno al 67,6 per cento.

Il decremento dei residui di competenza riscontrato nel 2003 (Appendice ES. 8) è stato originato dal calo del rimborso di prestiti (- 34,3%) e da poste attribuibili alle spese delle contabilità speciali (- 35,3%). Le prime sono passate infatti dai 3.401,2 del 2002 ai 2.234 del 2003 mentre le seconde sono passate dai 26.589,2 del 2002 ai 17.213,8 milioni del 2003. Le spese per poste di parte corrente sono passate da 16.399,9 milioni nel 2002 a 16.535,3 milioni nel 2003, con un incremento dello 0,8%. I residui relativi alle spese in conto capitale sono passati da 15.563,4 milioni nel 2002 a 16.401,4 milioni nel 2003 con un incremento del 5,4 per cento.

Quanto alla situazione al 31 dicembre 2003 dei residui attivi del complesso delle Regioni (Appendice ES. 9), va segnalato che sono aumentati nel corso del 2003 segnando, a fine anno, un ammontare pari a 118.297,5 milioni, a fronte dei 115.631,9 milioni evidenziati al 31 dicembre 2002, con un incremento del 2,3%. Si nota un aumento nei residui riscossi (+ 65,2%) passati da 38.904,9 milioni nel 2002 a 64.284,5 milioni nel 2003 ed un aumento nei residui da riscuotere passati nel 2003 a 55.041,5 milioni, a fronte dei 50.105,6 milioni dell'anno precedente, segnando un incremento del 9,9 per cento.

La diminuzione dei residui attivi di competenza verificatosi nel 2003 (Appendice ES. 7) è derivato dalla minore formazione dei residui di parte corrente passati da 47.146,7 milioni nel 2002 a 40.322,5 milioni nel 2003 con un decremento del 14,5 per cento; al contrario i residui in conto capitale sono passati nel 2003 a 9.015,4 milioni rispetto ai 6.480,3 milioni nel 2002 facendo registrare un aumento del 39,1 per cento.

I bilanci delle Province

Le entrate correnti delle Province, manifestano un andamento crescente sia nel 2002 (+ 19,1%), che nel 2003 (+ 6,7%) (Tabella RP. 9).

Va segnalato il buon incremento dei tributi passati dai 3.740 milioni del 2002 ai 4.446 milioni del 2003 (+ 18,9 %) e delle entrate extratributarie passate dai 411 milioni del 2002 ai 502 miliardi del 2003 (+ 22,1%).

Da notare, al contrario, il decremento dei contributi e trasferimenti (- 5,2%) passati dai 4.387 milioni del 2002 ai 4.160 milioni del 2003.

Da evidenziare inoltre nell'ambito dei tributi l'aumento delle imposte il cui valore si attesta a fine 2003 a 4.373 milioni a fronte dei 3.655 milioni del 2002 (+ 19,6%) e l'aumento delle tasse (+ 25,0%) che hanno raggiunto a fine 2003 20 milioni di euro.

Le spese correnti delle province hanno manifestato un incremento del 9,2% passate da 7.208 milioni di euro nel 2002 a 7.872 milioni nel 2003 (Tabella RP. 11).

Nel 2003 le spese nell'amministrazione generale sono aumentate (+ 17,6%), e le spese per l'istruzione pubblica dell'8,9%; decrementi si sono verificati nelle spese del settore sociale (- 2,6%) e della gestione del territorio (- 2,2%).

Le spese in conto capitale sono aumentate del 21,3% attestandosi a fine 2003 a 7.134 milioni a fronte dei 5.880 milioni del 2002 con incrementi maggiormente significativi, nelle spese per il settore dei trasporti e della gestione del territorio.

Le spese per il settore dei trasporti sono aumentate del 163,6%, attestandosi a 232 milioni mentre le spese per la gestione del territorio sono aumentate del 60,5% attestandosi a 3.013 milioni.

La maggior parte delle spese in conto capitale (6.616 milioni) è rappresentata (Appendice ES. 17) dagli investimenti diretti in opere pubbliche (4.414 milioni), aumentati nel 2003 rispetto al 2002 del 36,3%.

I valori minimi della spesa corrente per abitante delle province (Tabella RP. 12) si registrano nella Sardegna (94,69 euro), Puglia (104,47 euro), Sicilia (113,44 euro) e Veneto (119,64 euro). I valori massimi si registrano nella Campania (245,41 euro), nella Basilicata (216,34 euro), in Umbria (203,97 euro), nella Toscana (203,89 euro), nelle Marche (196,89 euro) e in Piemonte (194,88 euro).

Il minimo delle entrate erariali pro-capite si verifica nella Lombardia (4,05 euro), nel Lazio (5,31 euro), nel Veneto (5,59 euro). I valori pro-capite più elevati si registrano nella Basilicata (46,64 euro), in Sardegna (44,32 euro) e in Molise (42,67 euro).

Relativamente al contributo per ammortamento dei mutui, il valore minimo assoluto compete alle regioni Lombardia, Liguria, Veneto ed Emilia Romagna che non hanno alcun contributo. I valori massimi si registrano nel Molise (4,60 euro), in Sardegna (3,43 euro) e nell'Abruzzo (3,38 euro).

Per il contributo nazionale ordinario investimenti, non si registrano contributi nelle regioni Lombardia, Liguria, Veneto ed Emilia Romagna; al contrario il massimo si riscontra in Basilicata (0,086 euro) e nell'Abruzzo (0,071 euro).

I residui delle Province

Circa la situazione dei residui passivi delle province (Appendice ES. 10) al 31 dicembre, si osserva che nel corso del 2003 sono aumentati del 21,5%, raggiungendo a fine anno 18.815,2 milioni di euro a fronte dei 15.490,8 milioni dell'anno precedente. Il fenomeno è derivato dalla formazione dei residui di competenza, in aumento rispetto all'anno precedente con un valore assoluto superiore a quello dei pagamenti. La prima componente, infatti, è aumentata sia dal 2001 al 2002 (+ 30,6%) che dal 2002 al 2003 (+ 21,5%) passando da 7.151,6 milioni a 8.688,5 milioni. La seconda, invece, è stata caratterizzata da un incremento nel 2002 (+ 14,3%) e da un incremento nel 2003 (+ 23,7%). In quest'ultimo periodo i residui pagati sono passati da 3.969,4 milioni a 4.908,7 milioni. La velocità di smaltimento, misurata dal rapporto tra residui pagati e residui all'inizio dell'anno, passa dal 30,9% nel 2002 al 31,7% nel 2003.

L'aumento dei residui di competenza (Appendice ES. 8), riscontrato nel 2003, è stato originato dall'incremento dei residui di parte corrente passati da 2.837,8 milioni di euro a 3.084,7 milioni (+ 8,7%) e dai residui di conto capitale passati da 3.929 milioni a 5.255,7 milioni (+ 33,8%). L'incidenza percentuale dei residui di parte corrente sul totale è diminuita, passando dal 39,6% del 2002 al 35,5% del 2003, mentre è aumentata l'incidenza sul totale dei residui in conto capitale passata dal 54,9% del 2002 al 60,5% del 2003.

Quanto alla situazione al 31 dicembre 2003 dei residui attivi delle province (Appendice ES. 9) va segnalato che essi sono aumentati nel corso del 2003 segnando a fine anno un ammontare pari a 15.057,3 milioni, a fronte dei 12.767,5 milioni evidenziati al 31 dicembre 2002, con un aumento del 17,9%. E' interessante verificare la diminuzione riscontrata nella velocità

di smaltimento dei residui di competenza (29,6% nel 2002 e 27,6% nel 2003). I residui di competenza ragguagliandosi nel 2003 a 6.050,6 milioni, a fronte dei 5.113,8 milioni dell'anno precedente, hanno segnato un aumento del 18,3%.

L'aumento dei residui attivi di competenza verificatosi nel 2003 (Appendice ES. 7) è derivato sia dalla maggiore formazione dei residui di conto capitale passati da 1.527,9 milioni nel 2002 a 2.362,1 milioni nel 2003 (+ 54,6%), che dei residui relativi all'accensione di prestiti aumentati da 987,9 milioni del 2002 a 1.488,1 milioni del 2003 (+ 50,6%). Un decremento si denota nei residui relativi alle poste di parte corrente passati da 2.442,9 milioni nel 2002 a 2.080,8 milioni del 2003 (- 14,8%).

Per quanto riguarda le operazioni finali delle province (Appendice ES. 5) esse hanno raggiunto nel 2003 per le entrate 15.902 milioni e per le spese 16.153 milioni. Il tasso di incremento delle entrate nel periodo 2001-2003 è del 41,7% mentre nell'ultimo anno si è registrato un incremento rispetto al 2002 del 13,1%. Per la spesa, nel periodo 2001-2003, si è verificato un incremento del 42,9%, con un aumento nel 2003, rispetto al 2002, del 13,3 per cento.

Il fabbisogno del settore (Appendice ES. 5), pari, in termini di competenza, a 251 milioni è aumentato rispetto al 2002 del 29,4 per cento.

Il saldo tra le entrate e le spese per accensione e rimborso di prestiti ha subito un aumento (+ 57,3%) attestandosi nel 2003 a quota 1.378 milioni (Appendice ES. 5).

La consistenza del debito a breve e lungo termine per le province si era attestata al 1° gennaio 2003 a 5.881,3 milioni (Appendice ES. 2). Al 1° gennaio 2004 è aumentata a 6.459,5 milioni, con un incremento del 9,8%. I mutui concessi alle province (Appendice ES. 4), nel corso del 2003 ammontano a 1.070,9 milioni e riguardano per il 90,6% opere pubbliche: viabilità e trasporti (51,8%) ed edilizia sociale (33,5%).

I bilanci dei Comuni

Le entrate correnti dei comuni hanno mostrato nel 2003 un andamento crescente, raggiungendo i 49.199 milioni, con un incremento dell'1,3%. Le entrate tributarie hanno rappresentato il 50,15% del totale (Tabella RP. 13) mentre le entrate extra-tributarie ne sono state il 20,83 per cento.

I contributi erariali, accertati nel 2003 in 14.275 milioni, hanno registrato un decremento del 13% rispetto al 2002; anche i contributi ed i trasferimenti dallo Stato, hanno registrato un decremento (- 19,1%) attestandosi a 8.757 milioni.

Mostrano, infine, un aumento le entrate tributarie (+ 11,3%) attestandosi a 24.674 milioni. Tale crescita è derivata dall'aumento delle imposte.

Le spese correnti dei comuni aumentano dai 45.066 milioni del 2002 ai 45.566 milioni del 2003 (+ 1,1%) (Appendice ES. 18).

Dal punto di vista della classificazione economica, nell'ambito degli impegni delle transazioni correnti, si denota un tasso di crescita nei compensi a dipendenti e pensionati (+ 3,9%), nell'acquisto di beni e servizi (+ 0,1%) e nei trasferimenti correnti (+ 0,2%). Si denota un decremento nelle spese correnti per ammortamenti (- 57,1%).

Anche nel campo degli investimenti si è manifestato un aumento della spesa del 9,4% dovuto principalmente alle spese per mobili (+ 18,1%) e alle spese per investimenti diretti in opere pubbliche (+ 16,2%). Si denotano decrementi nelle spese per trasferimenti (- 12,6%) e nella concessione di crediti e anticipazioni (- 3,3%).

Nella Tabella RP. 16 sono evidenziati i parametri essenziali dei comuni capoluogo di regione. Per la capacità economica, desunta dall'indice per abitante della spesa corrente, al minimo di Catanzaro (742,82 euro) si contrappone il massimo di Venezia (1.748,17 euro) con posizioni intermedie diffuse sul territorio. In termini relativi al maggior sviluppo di Palermo (+ 7,26%) si contrappone il calo di Torino (- 14,73%).

Per i trasferimenti si contrappongono minimi e massimi della città di Campobasso (138,35 euro) e di Napoli (539,87 euro).

Il contributo capitaro per rata di ammortamento mutui più basso appartiene a Bologna con 1,65 euro; quello più alto a Roma con 48,70 euro. Come già rilevato per le amministrazioni provinciali tutti i decrementi dei valori pro-capite sono dovuti alla cessazione della normativa sull'erogazione di tali contributi. I decrementi più consistenti si registrano a Bologna (- 93,68%), a Milano (- 62,68%) ed a Potenza (- 47,13%).

Per i comuni non capoluogo di regione, i più significativi parametri finanziari sono esposti nella Tabella RP. 17. La capacità economica, misurata col parametro della spesa corrente per abitante, denuncia il minimo assoluto in Puglia con 550,72 euro, ed il massimo in Valle d'Aosta con 1.605,38 euro. I trasferimenti totali pro-capite statali hanno evidenziato un minimo in Liguria con 140,14 euro ed il massimo in Basilicata con 255,03 euro.

I contributi per rata di ammortamento dei mutui rappresentano un minimo in Lombardia (12,07 euro) ed un massimo in Basilicata (33,38 euro). Un marcato decremento si registra nella Lombardia (- 53,64%) e in Emilia Romagna (- 53,25%).

Per il contributo nazionale ordinario investimenti al minimo della Puglia (0,97 euro) si contrappone il massimo del Molise (10,25 euro).

I residui dei Comuni

Circa la situazione dei residui passivi dei Comuni (Appendice ES. 10) al 31 dicembre, si osserva che nel corso del 2003 sono aumentati dell'11,2%, raggiungendo a fine anno 85.587 milioni a fronte dei 76.990,5 milioni dell'anno precedente. Ciò è derivato da un incremento nella formazione dei residui di competenza passati da 31.295 del 2002 a 35.636,2 del 2003 (+ 13,9%). La velocità di smaltimento misurata dal rapporto tra residui pagati e residui all'inizio dell'anno passa dal 31% del 2002 al 33,4% del 2003.

L'aumento dei residui di competenza (Appendice ES. 8), riscontrato nel 2003 (+ 10,4%), è stato originato principalmente dall'incremento dei residui di parte corrente passati da 11.585,1 milioni a 11.876,9 (+ 2,5%) e dai residui di conto capitale passati da 19.059,5 a 21.891,3 (+ 14,9%). L'incidenza percentuale sul totale dei residui di parte corrente, passa dal 35,9% nel 2002 al 33,3% nel 2003, mentre quella dei residui in conto capitale passa dal 59% nel 2002 al 61,4% nel 2003.

Quanto alla situazione al 31 dicembre 2003 dei residui attivi dei Comuni (Appendice ES. 9) va segnalato l'incremento avvenuto nel corso del 2002 (+ 10,3%) segnando a fine anno un ammontare pari a 77.216,1 milioni, a fronte dei 70.031,6 milioni evidenziati al 31 dicembre 2002, dovuto principalmente a un aumento nella formazione dei residui da riscuotere a fine 2003 che si sono attestati a 44.970,9 milioni rispetto ai 40.418,9 milioni del 2002 (+ 11,3%). La velocità di smaltimento dei residui della competenza è passata dal 34,8% del 2002 al 35% del 2003.

L'aumento dei residui attivi di competenza verificatosi nel 2003 (Appendice ES. 7) è derivato dalla maggiore formazione dei residui di conto capitale passati da 8.741,5 milioni nel 2002 a 9.813,5 milioni del 2003 con un aumento del 12,3%, e dei residui relativi all'accensione di prestiti

(+ 16,8%) passati da 5.606 del 2002 a 6.548,9 del 2003. I residui delle poste di parte corrente hanno manifestato una diminuzione del 2,3% passando da 15.420,8 milioni a 15.066 milioni.

Per quanto riguarda le operazioni finali (Appendice ES. 5) dei comuni esse hanno raggiunto nel 2003, per le entrate 89.959 milioni e per le spese 90.606 milioni. Il tasso di incremento dell'entrata, nel periodo 2001-2003 è stato del 7,2% mentre nell'ultimo anno si è registrato un incremento rispetto al 2002 del 5,1%. Per la spesa, nel periodo 2001-2003, si è verificato un aumento del 6,6%, con un aumento nel 2003, rispetto al 2002, del 5 per cento.

Per l'anno 2003 il totale delle spese risulta essere superiore alle entrate con un saldo di 647 milioni.

Il saldo per le accensioni di prestiti ha raggiunto i 4.382 milioni con un aumento rispetto al 2002 del 9,9 per cento.

La consistenza del debito a breve e lungo termine per i comuni si era attestata al 1° gennaio 2003 a 35.648,9 milioni (Appendice ES. 2). Al 1° gennaio 2004 è aumentato a 37.232,7 milioni, con un incremento del 4,4%. Il ricorso all'indebitamento (Appendice ES. 4) è pressoché limitato all'esecuzione di opere pubbliche (86%), tra le quali spiccano le spese per viabilità e trasporti (27,4%), le spese per edilizia sociale (17,8%) e la spesa per opere varie (17,4%).

Tabella RP. 3 - RISORSE FINANZIARIE TRASFERITE ALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI - Anno 2004 - Assegnazioni di diritto (in milioni di euro)

REGIONI	CONTRIBUTI CORRENTI					CONTRIBUTI PER SVILUPPO INVESTIMENTI			TOTALE Contributi
	Ordinario	Squilibrio fiscalità locale	Consolidato	Compartecip. IRPEF	TOTALE	Ammortamento mutui	Nazionale ordinario investimenti	TOTALE	
PIEMONTE	0,00	0,21	0,36	38,91	39,48	3,10	0,02	3,12	42,60
VALLE D'AOSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOMBARDIA	0,00	0,00	0,00	36,89	36,89	0,00	0,00	0,00	36,89
LIGURIA	0,00	0,00	0,00	26,02	26,02	0,00	0,00	0,00	26,02
TRENTINO ALTO-ADIGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENETO	0,00	0,00	0,00	25,60	25,60	0,00	0,00	0,00	25,60
FRIULI VENEZIA-GIULIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMILIA ROMAGNA	0,05	0,00	0,00	31,80	31,85	0,00	0,00	0,00	31,85
TOSCANA	0,92	0,36	1,48	33,42	36,18	0,40	0,02	0,42	36,60
UMBRIA	0,00	0,00	0,00	14,87	14,87	0,99	0,00	0,99	15,86
MARCHE	0,00	0,50	0,13	23,42	24,05	1,98	0,02	2,00	26,05
LAZIO	4,22	2,11	1,64	19,36	27,33	2,70	0,06	2,76	30,09
ABRUZZO	1,37	3,68	4,16	18,26	27,47	4,30	0,09	4,39	31,86
MOLISE	6,02	2,23	1,68	3,77	13,70	1,48	0,02	1,50	15,20
CAMPANIA	2,51	35,55	3,12	61,29	102,47	9,91	0,29	10,20	112,67
PUGLIA	2,50	14,83	4,53	44,58	66,44	5,61	0,12	5,73	72,17
BASILICATA	12,25	4,54	4,79	6,26	27,84	0,70	0,05	0,75	28,59
CALABRIA	18,30	12,74	10,08	18,41	59,53	4,83	0,11	4,94	64,47
SICILIA	124,02	25,48	28,31	0,00	177,81	14,00	0,26	14,26	192,07
SARDEGNA	0,56	6,24	5,87	0,00	12,67	5,61	0,09	5,70	18,37
TOTALE COMPLESSIVO	172,72	108,47	66,15	402,86	750,20	55,61	1,15	56,76	806,96

Tabella RP. 4. - RISORSE FINANZIARIE TRASFERITE AI COMUNI - Anno 2004 - Assegnazioni di diritto (in milioni di euro)

REGIONI	CONTRIBUTI CORRENTI				CONTRIBUTI PER SVILUPPO INVESTIMENTI			TOTALE CONTRIBUTI	
	Ordinario	Squilibrio fiscalità locale	Consolidato	Compartecip. IRPEF	TOTALE	Amortam. mutui	Naz. Ord. Invest.		TOTALE
PIEMONTE	59,56	17,58	68,47	608,91	754,52	63,29	19,03	82,32	836,84
VALLE D'AOSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOMBARDIA	81,71	28,21	32,13	1.461,35	1.603,40	115,38	20,30	135,68	1.739,08
LIGURIA	41,63	15,39	28,85	219,51	305,38	42,18	3,66	45,84	351,22
TRENTINO ALTO-ADIGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENETO	63,36	19,90	40,90	598,57	722,73	64,02	8,04	72,06	794,79
FRIULI VENEZIA-GIULIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMILIA ROMAGNA	32,21	4,50	26,31	592,75	655,77	50,39	3,72	54,11	709,88
TOSCANA	63,60	8,99	72,56	481,71	626,86	74,97	4,20	79,17	706,03
UMBRIA	32,39	15,00	24,78	96,68	168,85	18,74	1,82	20,56	189,41
MARCHE	37,85	13,60	24,99	174,69	251,13	32,98	4,59	37,57	288,70
LAZIO	87,94	27,99	243,03	768,13	1.127,09	176,51	7,59	184,10	1.311,19
ABRUZZO	53,62	18,20	29,67	118,69	220,18	33,36	5,96	39,32	259,50
MOLISE	22,60	5,25	7,58	23,89	59,32	10,20	2,79	12,99	72,31
CAMPANIA	666,85	192,45	332,55	398,38	1.590,23	124,94	10,35	135,29	1.725,52
PUGLIA	313,11	56,44	103,05	289,48	762,08	81,17	3,71	84,88	846,96
BASILICATA	64,81	19,39	32,28	40,68	157,16	19,22	2,57	21,79	178,95
CALABRIA	213,96	71,12	102,11	119,64	506,83	64,33	8,58	72,91	579,74
SICILIA	844,20	234,88	165,19	0,00	1.244,27	113,32	6,75	120,07	1.364,34
SARDEGNA	229,49	30,88	42,89	0,00	303,26	41,72	7,80	49,52	352,78
TOTALE COMPLESSIVO	2.908,89	779,77	1.377,34	5.993,06	11.059,06	1.126,72	121,46	1.248,18	12.307,24

Tabella RP. 5 - RISORSE FINANZIARIE TRASFERITE ALLE COMUNITA' MONTANE - ANNO 2004 - Assegnazioni di diritto (in milioni di euro)

REGIONI	CONTRIBUTI CORRENTI			CONTRIBUTI PER SVILUPPO INVESTIMENTI			TOTALE Contributi
	Ordinario	Consolidato	TOTALE	Ammortamenti Mutui	Nazionale ordinario Investimenti	TOTALE	
PIEMONTE	11,29	1,14	12,43	1,36	0,73	2,09	14,52
VALLE D'AOSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOMBARDIA	13,64	1,26	14,90	2,26	0,90	3,16	18,06
LIGURIA	5,40	0,52	5,92	0,65	0,31	0,96	6,88
TRENTINO ALTO-ADIGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENETO	5,43	0,43	5,86	0,77	0,36	1,13	6,99
FRIULI VENEZIA-GIULIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMILIA ROMAGNA	5,09	0,32	5,41	0,61	0,44	1,05	6,46
TOSCANA	5,93	0,93	6,86	0,71	0,53	1,24	8,10
UMBRIA	4,94	0,98	5,92	0,96	0,40	1,36	7,28
MARCHE	4,15	0,83	4,98	0,52	0,32	0,84	5,82
LAZIO	7,65	0,84	8,49	0,66	0,54	1,20	9,69
ABRUZZO	6,08	0,88	6,96	1,28	0,41	1,69	8,65
MOLISE	3,10	1,28	4,38	0,46	0,18	0,64	5,02
CAMPANIA	9,70	14,67	24,37	1,51	0,57	2,08	26,45
PUGLIA	3,12	1,31	4,43	0,64	0,23	0,87	5,30
BASILICATA	4,77	3,15	7,92	0,94	0,38	1,32	9,24
CALABRIA	9,96	8,19	18,15	1,31	0,66	1,97	20,12
SICILIA	6,60	0,13	6,73	0,00	0,58	0,58	7,31
SARDEGNA	9,58	0,56	10,14	1,26	0,87	2,13	12,27
TOTALE	116,43	37,42	153,85	15,90	8,41	24,31	178,16

Tabella RP. 10 - SPESE CORRENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI PER ABITANTE
Andamento storico (in euro)

CLASSI DEMOGRAFICHE DI ABITANTI E SUPERFICIE

ANNO		1.0	1.1	1.2	2.2
		popolazione < 400.000 ettari < 300.000	popolazione < 400.000 ettari > 300.000	popolazione > 400.000 ettari < 300.000	popolazione > 400.000 ettari > 300.000
2002	a)	161,10	184,70	107,07	112,95
	b)	100,00	114,65	66,46	70,11
	c)	17,98	33,97	17,27	15,65
2003	a)	179,30	201,30	124,59	133,39
	b)	100,00	112,27	69,49	74,39
	c)	11,29	8,99	16,37	18,10
2004	a)	172,70	202,26	139,67	152,17
	b)	100,00	117,12	80,87	88,11
	c)	-3,68	0,48	12,10	14,08

- (a) Spesa media procapite
- (b) Rapporto percentuale tra la prima classe e le successive
- (c) Variazione percentuale rispetto all'anno precedente

Tabella RP. 12 - Parametri finanziari per abitante delle Province
(valori in euro)

REGIONI	Spesa corrente pro-capite			Contrib. Erariali pro-capite			Contr. Amm. Mutui pro-capite			Contrib. Naz. Ordinario investimenti		
	2003	2004	Variazioni %	2003	2004	Variazioni %	2003	2004	Variazioni %	2003	2004	Variazioni %
PIEMONTE	192,52	194,88	1,23	8,15	9,33	14,48	0,81	0,73	-9,88	0,014	0,005	-64,29
VALLE D'AOSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00
LOMBARDIA	124,72	132,11	5,93	1,95	4,05	107,69	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00
LIGURIA	155,06	165,67	6,84	7,74	16,55	113,82	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00
TRENTINO A. A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00
VENETO	126,32	119,64	-5,29	2,86	5,59	95,45	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00
FRIULI VEN. G.	0,00	188,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00
EMILIA ROMAGNA	177,11	160,83	-9,19	3,91	7,89	101,79	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00
TOSCANA	213,33	203,89	-4,42	6,27	10,29	64,11	0,17	0,11	-35,29	0,008	0,005	-37,50
UMBRIA	202,88	203,97	0,54	12,80	17,83	39,30	1,70	1,19	-30,00	0,028	0,000	-100,00
MARCHE	187,47	196,89	5,02	14,18	16,19	14,17	1,73	1,33	-23,12	0,025	0,016	-36,00
LAZIO	106,22	129,21	21,64	7,59	5,31	-30,04	0,62	0,53	-14,52	0,018	0,011	-38,89
ABRUZZO	134,50	132,22	-1,69	23,70	21,57	-8,99	3,80	3,38	-11,05	0,114	0,071	-37,72
MOLISE	197,46	141,93	-28,12	44,18	42,67	-3,42	4,78	4,60	-3,77	0,107	0,068	-36,45
CAMPANIA	163,99	245,41	49,65	18,84	16,94	-10,08	2,09	1,73	-17,22	0,079	0,050	-36,71
PUGLIA	99,23	104,47	5,28	17,93	16,51	-7,92	2,49	1,39	-44,18	0,048	0,030	-37,50
BASILICATA	224,57	216,34	-3,66	47,98	46,64	-2,79	1,40	1,18	-15,71	0,136	0,086	-36,76
CALABRIA	141,15	140,26	-0,63	30,55	29,76	-2,59	2,47	2,41	-2,43	0,088	0,056	-36,36
SICILIA	103,74	113,44	9,35	35,89	35,33	-1,56	2,82	2,82	0,00	0,081	0,052	-35,80
SARDEGNA	89,54	94,69	5,75	45,24	44,32	-2,03	3,66	3,43	-6,28	0,090	0,056	-37,78
Media nazionale	143,20	155,64	8,69	13,66	16,94	24,01	1,19	1,27	6,72	0,034	0,027	-20,59

Tabella RP. 14 - Spese correnti dei Comuni per abitante e per classi demografiche
andamento storico
(in euro)

ANNO		Classi demografiche											
		meno di 500	da 500 a 900	da 1.000 a 1.999	da 2.000 a 2.999	da 3.000 a 4999	da 5.000 a 9.999	da 10.000 a 19.999	da 20.000 a 59.999	da 60.000 a 99.999	da 100.000 a 249.999	da 250.000 a 499.999	oltre i 499.999
2002	a)	1.117,08	1.108,74	755,29	718,59	652,48	721,50	658,70	702,38	797,16	904,13	1.166,52	1.274,06
	b)	100	99	68	64	58	65	59	63	71	81	104	114
	c)	-3,27	11,70	2,74	6,18	-11,52	11,50	-3,27	-4,76	5,01	1,38	5,62	3,34
2003	a)	1.134,56	887,99	740,01	719,57	671,95	628,07	653,18	703,07	795,96	907,56	1.207,77	1.287,41
	b)	100	78	65	63	59	55	58	62	70	80	106	113
	c)	1,56	-19,91	-2,02	0,14	2,98	-12,95	-0,84	0,10	-0,15	0,38	3,54	1,05
2004	a)	1.209,29	952,74	783,27	723,01	693,18	640,47	662,77	715,34	834,64	914,19	1.303,87	1.224,15
	b)	100	79	65	60	57	53	55	59	69	76	108	101
	c)	6,59	7,29	5,85	0,48	3,16	1,97	1,47	1,75	4,86	0,73	7,96	-4,91

Nota: a) Spesa media procapite
b) Rapporto percentuale tra la prima classe e le successive
c) Variazione percentuale rispetto all'anno precedente

**Tabella RP. 16 - Parametri finanziari per abitante dei Comuni capoluogo di Regione
(in euro)**

COMUNI	Spese correnti procapite			Contr. Erariali Procapite			Contr. Ammort. Mutui procapite			Contr. Nazionale ordinario invest.		
	2003	2004	Variazioni	2003	2004	Variazioni	2003	2004	Variazioni	2003	2004	Variazioni
			%			%			%			%
TORINO	1.585,76	1.352,22	-14,73	291,71	272,55	-6,57	23,95	19,75	-17,55	0,67	0,42	-37,37
AOSTA	1.240,83	1.324,39	6,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MILANO	1.405,65	1.374,94	-2,18	309,41	308,83	-0,19	44,11	16,46	-62,68	0,67	0,00	-100,00
GENOVA	1.175,87	1.162,86	-1,11	297,63	280,81	-5,65	41,55	37,18	-10,52	0,67	0,42	-37,11
VENEZIA	1.709,12	1.748,17	2,28	309,44	290,02	-6,28	22,30	20,44	-8,35	0,65	0,41	-37,32
TRIESTE	1.070,92	1.133,70	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BOLOGNA	1.201,87	1.211,96	0,84	253,94	251,52	-0,95	26,09	1,65	-93,68	0,00	0,00	0,00
FIRENZE	1.559,45	1.600,47	2,63	322,05	306,97	-4,68	27,86	26,68	-4,24	0,68	0,43	-36,61
PERUGIA	873,97	935,96	7,09	246,06	222,95	-9,39	22,85	20,60	-9,84	0,68	0,42	-38,43
ANCONA	1.019,05	1.036,38	1,70	206,23	187,10	-9,28	31,28	25,03	-19,98	0,63	0,39	-37,97
ROMA	1.174,84	1.094,36	-6,85	304,80	288,03	-5,50	53,44	48,70	-8,88	0,67	0,42	-37,45
L'AQUILA	805,93	794,08	-1,47	190,59	169,87	-10,87	28,97	23,80	-17,85	0,66	0,41	-37,54
CAMPOBASSO	798,30	770,53	-3,48	152,13	138,35	-9,06	35,17	33,43	-4,94	0,65	0,40	-38,42
NAPOLI	1.393,01	1.316,20	-5,51	562,72	539,87	-4,06	40,90	38,69	-5,40	0,64	0,40	-37,60
BARI	869,95	863,73	-0,72	279,42	256,06	-8,36	47,90	45,59	-4,82	0,68	0,42	-37,86
POTENZA	991,49	1.056,39	6,55	339,01	326,82	-3,60	43,90	23,21	-47,13	0,65	0,41	-36,92
CATANZARO	726,58	742,82	2,23	311,14	301,39	-3,13	9,50	8,58	-9,71	0,66	0,41	-37,68
PALERMO	1.057,48	1.134,21	7,26	407,48	391,36	-3,96	25,29	17,84	-29,45	0,64	0,40	-37,23
CAGLIARI	1.083,71	1.072,69	-1,02	226,48	209,88	-7,33	18,83	15,78	-16,19	0,64	0,40	-37,59
Media nazionale	1.223,76	1.213,95	-0,80	324,47	309,94	-4,48	38,39	30,31	-21,05	0,62	0,33	-46,65

Tabella RP. 17 - Parametri finanziari per abitante dei Comuni - Esclusi i capoluoghi di Regione
(in euro)

REGIONI	Spesa corrente procapite			Contrib. Erariali pro-capite			Contr. Amm. Mutui pro-capite			Contrib. Naz. Ordinario investimenti		
	2003	2004	Variazioni %	2003	2004	Variazioni %	2003	2004	Variazioni %	2003	2004	Variazioni %
PIEMONTE	665,69	687,51	3,28	172,63	154,22	-10,66	24,64	13,73	-44,28	17,53	5,54	-68,39
VALLE D'AOSTA	1.557,06	1605,38	3,10	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
LOMBARDIA	707,04	720,8	1,95	175,83	154,97	-11,86	26,04	12,07	-53,64	9,83	2,58	-73,76
LIGURIA	988,43	952,55	-3,63	157,27	140,14	-10,89	34,64	20,36	-41,23	10,33	3,53	-65,84
TRENTINO ALTO-ADIGE	1.186,78	1294,29	9,06	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
VENETO	643,06	613,62	-4,58	169,49	149,62	-11,72	25,22	13,58	-46,15	5,49	1,84	-66,50
FRIULI VENEZIA-GIULIA	870,93	893,06	2,54	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
EMILIA ROMAGNA	818,41	826,87	1,03	176,30	153,65	-12,85	29,12	13,61	-53,25	3,87	1,02	-73,67
TOSCANA	800,24	842,42	5,27	183,51	163,91	-10,68	30,04	20,72	-31,02	3,01	1,28	-57,44
UMBRIA	790,33	858,72	8,65	215,62	197,88	-8,23	27,46	22,88	-16,68	4,57	2,57	-43,71
MARCHE	691,75	758,46	9,64	187,23	167,85	-10,35	32,39	22,01	-32,05	6,45	3,29	-48,97
LAZIO	710,17	725,56	2,17	170,36	151,73	-10,94	28,47	20,26	-28,84	5,52	2,51	-54,56
ABRUZZO	653,77	658,75	0,76	189,61	173,1	-8,71	31,38	26,34	-16,07	9,17	4,93	-46,25
MOLISE	734,82	866,47	17,92	207,92	193,52	-6,92	35,27	31,46	-10,81	21,34	10,25	-51,96
CAMPANIA	611,59	649,89	6,26	234,70	221,73	-5,53	21,37	18,22	-14,74	3,68	2,11	-42,71
PUGLIA	525,46	550,72	4,81	197,67	183,72	-7,06	20,46	18,01	-11,95	1,64	0,97	-40,92
BASILICATA	633,91	636,83	0,46	266,17	255,03	-4,19	38,87	33,38	-14,12	8,40	4,82	-42,59
CALABRIA	659,76	671,06	1,71	259,54	250,05	-3,66	35,58	33,21	-6,66	7,88	4,47	-43,28
SICILIA	774,60	793,58	2,45	239,94	227,78	-5,07	25,12	23,58	-6,12	2,58	1,51	-41,50
SARDEGNA	788,97	812,09	2,93	197,82	182,45	-7,77	30,05	26,55	-11,66	9,46	5,25	-44,52
Totale complessivo	715,11	728,05	1,81	195,41	170,57	-12,71	26,73	17,62	-34,09	6,17	2,46	-60,12